CONSIDERAZIONI

DI FRANCESCO MARIO PAGANO

SUL

PROCESSO CRIMINALE.

Sed dum veritati consulitur, libertas corrumpebatur
Tacit. lib. I. Annal.

IN NAPOLI
MDCCXCIX.

Con licenza de' Superiori.
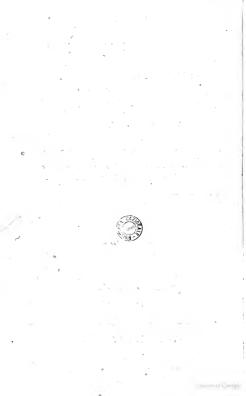
AL R. CONSIGLIERE

SIGNOR CAVALIERE

D. LUIGI MEDICI

DE' PRINCIPI D' OTTAJANO.

Gentilissimo Sig. Cavaliere, eccovi le mie considerazioni sul processo criminale. Alle vostre replicate richieste, a' vostri rispettati comandi ubbidisco al fine. Elle sarebbero eternamente rimaste nell' oblio sepolte, se la vostra autorità non ne le avesse a viva forza tratte.

Io era fermamente deliberato di non imprimere più alcuna delle mie produzioni. Vi è pur noto l' amaro frutto, che ho raccolto da' miei Saggi politici, travaglio di tanti anni. Una fiera persecuzione, che la calunnia ordì, è stato il Compenso delle mie lunghe vigilie. E benchè i dotti Uomini dell' Italia, e altresì di Oltremonti abbiano di distinti elogi onora-

ta la mia opera, che non ha oprato in Napoli la calunnia per turbar la mia pace, e recare una mortal ferita alla mia intera fama? Ma voi l'avete pur voluto; ed ecco sotto gli occhi del pubblico quelle osservazioni, che per molti anni ho fatte nell' esercizio della mia criminale avvocazione. In esse, se non ravviserete il profondo politico, il dotto giureconsulto, vi scorgerete però certo il zelante cittadino, l'amico dell'uomo, ma il placido amico.

Un autore, il quale non ha sposato, che il partito della verità, che altro interesse non ha, fuor che il pubblico bene, offender deve sovente gl' interessi privati di molti, de' quali si tira addosso l'inimicizia, e la maldicenza. Un filosofo, che dal suo umile ed oscuro gabinetto osa levar la coraggiosa mano per atterrare un colosso, che il pregiudizio, e l' opinione hanno innalzato nel corso di molti secoli, non può trovare i suoi partigiani in coloro, che usando la memoria per ragione

e l' autorità per evidenza, nelle decisioni di Afflitto, e di Riccio cercano i principj della pubblica ragione. Gli schiavi dell' abito e dell' esempio saranno i miei dichiarati nemici. Ma la verità, che solo anima la mia penna, il bene dell' umanità, la gloria del Sovrano, che scaldano il mio petto, mi dan coraggio a disprezzare l' ignorante disprezzo, e la calunniatrice invidia. Quando la filosofia per la bocca degl' illuminati ministri osa avvicinarsi al trono; quando ella dai più amabili de' Sovrani viene placidamente accolta, non vi ha timore alcuno nel modestamente proporre l' ingenua verità.

Oso adunque colla fiaccola della filosofia correr per entro le tenebre del Foro; intrepidamente oso tentare le profonde piaghe, che infermo e guasto rendono l' universale criminal sistema di Europa; oso di attaccare le regnanti opinioni, consacrate dalla penna de' forensi, e adottate talora dalla veneranda autorità delle leggi; e la riforma ben anche ne oso

proporre. Non sono le mie considerazioni il solo prodotto della sterile meditazione, ma sopratutto dell' esperienza. *Pars maxima fui.* Se talora discendo alle più particolari cose del nostro Foro, mi scusi pure il sacro dovere di cittadino.

Voi intanto, che siete tra il felice e breve numero di que' benefici spiriti che amano la patria, e la cultura della nazione; voi che all' estese cognizioni del foro unite le sublimi teorie politiche, al fianco del Pretore collocando i filosofi, gradite questo monumento di amicizia, e di rispetto, questo tributo, che vi rendono le lettere, memori ognora, che per la protezione del gran Lorenzo, e di Papa Leone elle dalla notte della barbarie risorsero alla nuova luce della coltura; e permettete, che mi dica per sempre

Obbligatiss. serv. ed amico
Franc. Mario Pagano.

AL LETTORE

INTRODUZIONE.

L'Uomo, cotesto animal superbo delle produzioni della sua mano, e del suo ingegno, che fissando le leggi del moto misura l'invariabile corso de' pianeti, e colle sue varie e penetranti vedute regola la sorte degl' imperi, un tempo nudo ed irsuto errò per le orride foreste, si ricoverò nelle tane, e ne' cavi degli alberi nell' inclemenza delle stagioni, e cogl' indistinti mugiti palesò i rozzi, e pochi sentimenti del cuore. O preda delle fiere, o vittima del furore de' suoi nemici sovente del suo sangue tinse le selve native. Un' ingenita forza, ed una morale attrazione lo sospinse alla società, cercando in quella una più sicura e tranquilla vita, un più agiato ed opulento vivere, uno sviluppo maggiore dello spirito e del cuore. Ecco i tre grandi oggetti, ecco i tre principali scopi del vivere sociale.

La criminale legislazione rende l' uom tranquillo e sicuro; l' economia opulento ed agiato; e le scienze, e l' arti gli formano e sviluppano lo spirito. Se ti sospinga mai la fortuna su i lidi d' un popolo ignoto, e se brami tu sapere, se il brillante giorno della coltura ivi dispandai la

sua benigna luce, o pur se le tenebre dell' ignoranza, e della barbarie l' ingombrino d' orrore, a cotesti tre grandi oggetti rivolgi il guardo, e ti sarà subito palese il civile stato dello sconosciuto popolo. Apri il suo codice penale, e se ritrovi la sua libertà civile garantita dalle leggi, la sicurezza e tranquillità del cittadino al coverto della prepotenza e dell' insulto, francamente conchiudi, ch' egli sia già colto e polito. Se le sue campagne lungi di offrire immensi deserti dimostrino i frutti dell' industria e del sudore; se i prodotti della fertile terra sien preparati e lavorati dalla mano dell' industre artefice; se i fiumi costretti a servire all' utilità dell' uomo; se i porti, che offrono mobili città su l' acque, annunziano il florido suo commercio, e l' opulenza, è dato già il secondo gran passo verso l' apice della coltura.

Finalmente rimira lo stato dell' arti e delle scienze, che mentre migliorano lo spirito, dispandono novello lume ed alla legislazione ed all' economia. Se l' arti e le scienze in vece di essere un vano gergo, un gruppo d' inutili cavilli, un pedantesco lusso di fastosa erudizione, sieno il prodotto dello studio e dell' osservazioni della natura, lo spirito nazionale già grande e perfetto è divenuto.

Ma dove l' uomo non è, nè sicuro, nè tranquillo, ivi nè industre, nè ricco, nè saggio es-

ser potrà giammai. La civile coltura e grandezza è una sublime, e vasta pianta, di cui la radice è la libertà civile, l'opulenza è il tronco, le scienze e l'arti sono i rami, i quali al tronco, ed alle radici rendono pur col ombra loro quel vigore, che da esse ritraggono. E cotesta libertà civile vien custodita dalla criminale legislazione, e da' pubblici giudizj, l'oggetto più principale, e più interessante di quella. Il criminale processo, stabilendo la forma de' pubblici giudizj, è la custodia della libertà, la trinciera contro la prepotenza, l'indice certo della felicità nazionale.

CAPO I.

Della libertà civile.

La società, la di cui formazione precedè tutti gl' immaginati patti sociali o taciti, o espressi, fu figlia del bisogno. La naturale imperfezione dell' uomo, l' insufficienza sua per la propria felicità, l' impeto, che al ben essere ognor lo sospinge, lo strascinarono a cercare de' suoi simili la società, la quale riparando a' suoi bisogni lo rende felice, per quanto la sua natura comporta. (1)

(1) Veggasi il terzo de' nostri Saggi Politici.

Chi dice società, dice altresì legge, senza della quale non può veruna società giammai sussistere. Lo stato selvaggio e barbaro degli uomini è lo stato della guerra privata, della distruzione, del caos morale. Ivi ciascun adopera le naturali forze dello spirito e del corpo, esercita le sue native potenze per quanto l' appetito lo sprona (1).

Gli oggetti da soddisfare gl' illimitati suoi desiderj o non bastano, o dagli stessi gli oggetti medesimi vengono desiati, e quindi la collisione la guerra, la dissociazione, l' universale distruggimento.

Ma l' architetto supremo della natura, che vuole la conservazione delle specie tutte, le quali ha colla divina sua mano nell' universo sparse e piantate, per mezzo dello sviluppo de' suoi bisogni medesimi, e delle naturali facoltà, sospinse l' uomo alla società, e lo ridusse sotto il freno di quell' eterna legge, scritta nel codice dell' Universo, scolpita nella luce de' Cieli, nel corso de' Pianeti, e nel fondo del cuore umano. Legge unica ed eterna; che applicata al moto de' corpi forma l' ordine fisico; considerata in rapporto degl' individui tutti componenti l' ampia famiglia del genere umano, dicesi Legge

---

(1) Veggasi il secondo de' saggi Politici.

di natura; relativamente alle diverse nazioni, come particolari individui annoverate, chiamasi la Legge delle genti; e finalmente adattandosi ad una particolar società è la Legge Civile.

Cotesta legge è la limitazione degli esercizj delle naturali potenze. (1) Dalla quale limitazione nasce la pace, la concordia, e la società. E di cotesta limitazione altra non è la norma, che la conservazione insieme combinata di ogni individuo, e della specie intera: cosicchè ciascuno possa a sua voglia usare le sue facoltà, come e quanto nè a se, nè ad altrui noccia.

Nel fisico sistema dell' Universo la vicendevole resistenza de' corpi produce la limitazione, ed in conseguenza l' equilibrio, e l' ordine. La pena nell' ordine morale è quanto la resistenza nei corpi. Gli esseri sensibili ed intelligenti perchè liberi, possono violentare ed essere violentati. Ma la pena è la resistenza, l' argine, la limitazione del libero ed illimitato esercizio delle naturali facoltà, la mantenitrice della società, la madre dell' ordine, la difenditrice della Legge, e la Legge medesima.

I dritti adunque sono le medesime naturali potenze e facoltà circoscritte e limitate dalla Legge, giusta la norma della comune utilità,

---

(1) Veggasi il quinto de' Saggi Politici cap. 13.

sia della felice conservazione dell'intero corpo sociale. E ciascun cittadino può sicuramente adoprare le sue forze, e dispiegare gli esercizj delle sue potenze tutte secondo l'anzidetta limitazione.

La libertà civile nelle facoltà consiste di potere valersi de' suoi dritti senza impedimento alcuno. Ella è la facoltà, come dice Cicerone, di far tutto ciò che ci piace, purchè dalla Legge non venga vietato. Non può impedirsi interamente col fatto, che cotal libertà non si offenda talora col delitto. Tale è la Legge, come si è detto, degli esseri liberi. Ma ben ciò non adopera, che ove son delitti, già non siavi libertà. Ella si perde soltanto allora, che impunemente il cittadino offender si può; che certa e stabile pena non arresti, o punisca l'offensore. Quando la Legge lascia i dritti del cittadino alla violenza esposti; quando colla pubblica forza non gli difende, protegge, o vendica almeno, non è più sicura la libertà civile.

Il dritto che garentito non vien dalla forza è nullo e vano. Nello stato selvaggio e barbaro la forza privata sostiene il dritto di ciascuno. Nella città la pubblica forza del sommo impero protegger dee i dritti del cittadino.

Ma se la Legge fornisca il mezzo, o ad un cittadino privato, o ad una intera classe ed ordine dello stato, ovvero al Magistrato istesso di

opprimere gli altri col braccio della pubblica forza, che deve tutti ugualmente difendere, non solo omettendo, ma cometteudo altresì, spegne la libertà civile.

Nè solo col fatto, ma colla potenza eziandio di poterlo fare, ancorchè non si arrechi violenza alcuna, offendersi la libertà. La sua delicatezza si è pur tale e tanta, che ogni ombra l' offusca, ogni più lieve fiatò l' adugge. L' opinione sola di potere impunemente essere oppresso ci dispoglia della libera facoltà di valerci de' nostri dritti. Il timore attacca la libertà nella sua sorgente istessa. E' un veleno nel fonte infuso, onde scaturisce il fiume: laddove l' esterna forza impedisce soltanto l' esercizio della libertà.

Fa dunque di mestieri, che la Legge c' ispiri l' idea della sicurezza, ed alimenti così lo spirito della civile libertà. Dove il cittadino non può essere impunemente oppresso; dove ei non può soffrire violenza alcuna, s' egli pria non l' abbia altrui recata; ov' egli è persuaso e sicuro, che inviolabili sono i suoi dritti, sacrosante le proprietà, ivi all' ombra delle Leggi respira le dolci aure della libertà civile, e gode il soave sentimento della tranquillità, germoglio della sicurezza.

CAPO II.

La mancanza del processo, e le soverchie dilazioni distruggono del pari la libertà civile.

Premesse coteste verità, non fa di mestieri il dimostrare, che ove trionfa l'impunità il cittadino non è nè libero, nè trânquillo; che un pronto ed esatto gastigo de' rei forma la pubblica sicurezza. Per opposto, se per indagare e punire i delitti sciolgansi soverchiamente le mani al giudice, ond' ei molti ardisca, ed illimitatamente adoperi; se la legge gli somministri il mezzo, per cui o il cieco zelo, o la malvagità coverta del mànto del giusto possa attentare su i dritti del cittadino, e abusare del sacro deposito del pubblico potere; la libertà e l'innocenza, i due gran numi, che devono sovr' ogni altra cosa rispettare le leggi, non saranno giammai sicure.

Ma se inutili e soverchi legami freneranno il giusto zelo d' un illuminato giudice, l'impunita reità attaccherà la pubblica sicurezza; il primo e grande oggetto della società.

Fa dunque di mestieri, per quanto mai si possa, di accoppiare e riunire insieme due contrarj estremi; cioè a dire: *pronto ed esatto punimento de' rei*, e *libertà civile*. Ecco un diffi-

cile ed interessante problema per l' umanità, *Ritrovare il giusto mezzo, che unisca insieme due contrarie ed opposte cose, cioè pubblica sicurezza, ed esatto gastigo de' rei, cosicchè entrambe l' una all' altra non si opponga, ma cospirino insieme allo stesso fine.* Cotesto è il grande oggetto d' un regolato processo, e lo scopo delle nostre presenti ricerche.

CAPO III.

Necessità del processo.

Quella serie e quell' ordine di giudiziarie azioni, e quel metodo, secondo il quale il giudice si dee condurre nella ricerca del delitto e del reo, e quindi nella di lui condanna, si è il criminale processo. Ne' saggi e moderati governi le leggi ne hanno sempre mai ordinata la forma, prescritte le solennità. Elle, gelose custodi de' sacri inviolabili dritti del cittadino, comandano che niuno sia punito, cioè a dire, che niuno sia spogliato del menomo suo dritto, fuor che per un misfatto, con un legittimo processo provato. Contente elle non sono della sola convizione del giudice, ma richiedono altresì tal pruova, che ogni ragionevole uomo esser ne debba convinto; la quale sia certa, stabile, permanen-

te, vale a dire, che in perpetui ed inalterabili mouumenti consista. Vogliono che nelle stabilite forme l' intero giudizio si compia, e fra inviolabili confini il procedimento del giudice venga rinchiuso. Quindi non solo determinano la pena di ciascheduno delitto, ma ben anche la quantità e la qualità della pruova, l' ordine ed il metodo di acquistarla, di accordare le difese all' accusato, e di profferire tutti i decreti insino alla sentenza finale.

Egli è pur vero, che le formalità ed un esatto processo prolungano i giudizj, ma esse pur sono le trinciere, ed i baloardi della libertà civile. *Non si dica* (per servirmi dell' espressioni del chiaro Blakston nel codice delle leggi criminali Inglesi) *che le forme arbitrarie di giustizia sien più pronte, e per conseguenza più convenevoli. Sarebbero esse senza dubbio da preferirsi, se la giustizia non ne soffrisse danno. Ci sovvenga pure, che le dilazioni de' giudizj, ed altri leggieri mali nella nostra forma di giudicare, sono quel prezzo, che ogni libera nazione nelle cause capitali paga per la sua libertà.*

Gridi il popolo ignorante, e dolgasi a suo talento della lunghezza de' giudizj, dalle necessarie formalità prodotta, ed a' popolari lamenti accordino eziandio le loro voci i sedicenti dotti. Ma un saggio pensatore si guardi bene di pro-

ferire si fatte politiche eresie. Per custodire il più prezioso de' civili dritti, dico la libertà egli è necessario il freno della regolarità del processo, che arresti l' illimitato arbitrio del giudice, ond' egli impunemente non possa valersi del sacro ferro di Temide alle sue mani affidato per istrumento delle sue ree passioni. L' ordine ed il tempo intiepidiscono i violenti effetti. Essi ingiganliti vengono dal rapido oprare, raffreddati dalla lenta ragione. La regolarità degli atti sforza il giudice a segnare il dritto cammino, e violata fornisce un argomento della sua malvagità, o dell' ignoranza. Il perenne monumento del processo si è una permanente pruova, o della giustizia, o dell iniquità del giudice, che delinquente non potrà sfuggire l' infamia, che il pubblico gli minaccia, e il gastigo, che il Sovrano, custode delle leggi, gli riserba.

A sì fatte verità i sedicenti saggi opporranno per avventura l' autorità di un sovrano filosofo, dico di Platone, il quale opinò, che non dovessero le leggi minutamente descrivere l' uffizio del giudice, e l' andamento, che nell' adempire al sacro suo ministero dev' ei serbare; giudicando sufficiente cosa di trascegliere ottimi Magistrati, i quali eseguissero da per loro tutto ciò, che convengasi fare, onde la verità e la giustizia avessero luogo. Nel nono dialogo delle Leggi ei così dice. *Ove i giudizj al meglio, che si po-*

trà, saranno bene ordinati, ed i giudici bene istituiti, e con ogni diligenza trascelti, a ragione saranno tralasciate molte cose intorno alle pene, ed allo stato de' condannati. Da sì fatte parole si raccoglie, come ei mi pare, che Platone riprovi le leggi, che in ciascun caso volessero a' giudici prescrivere le minute regole, non già, ch' egli condanni un generale stabilimento nell'ordine giudiziario. Ma se questo sublime filosofo fu di contrario avviso, fa di mestieri riconoscere, che ei ben sovente trasportò nel fisico mondo, al disordine pur troppo soggetto, le belle idee del metafisico universo.

Rare volte avviene, che gli uomini avendo il potere nelle mani, sien ritenuti dalla virtù di non farne abuso. Il gran potere corrompe la virtù piuttosto, ch' ella non gli sia di freno. Quindi il nostro acutissimo Italiano politico ben si avvisò, allorchè disse, che un saggio legislatore debba nella sua città tali ordini porre, che tolgasi agli uomini la facoltà di mal oprare, riducendoli nello stato di poter nuocere il meno, che sia possibile, ed imponendo loro la necessità di ben oprare. Ei fa d' uopo aver d' avanti agli occhi, quanto agevole cosa sia, che corrompansi gli uomini, e si dipartano dalle rette istituzioni.

Oltre d' una sì fatta considerazione dee aversi presente eziandio ciò che di sopra si è detto,

cioè che ogni potere, tranne quello della legge, sia della libertà nimico, e distruttivo Ed è questa tanto più sicura, quanto è minore l' altrui facoltà di nuocere; poichè qualsiasi opinione d'uno arbitrario potere aggrava lo spirito, ed inceppa la volontà.

Per frenare adunque l' arbitrio del giudice ei fa di mestieri, che venga dalla legge ordinato tutto ciò, che allo stabile e regolar procedimento de' giudizj si appartiene, venga dico fissato il processo.

CAPO IV.

Le soverchie dilazioni, e formalità dan luogo all' impunità.

Ma l' istesso processo garante della libertà, e della pubblica sicurezza esser ben può la funesta cagione, onde rimanendo impuniti i delitti, o con lentezza essendo puniti, pericoli la pubblica tranquillità. Le soverchie dilazioni, le molte ed inutili formalità prolungano il giudizio, ed un facile scampo somministrano all' accorto reo. Quando esige la legge lunghe, e molte formalità, facile cosa ella si è, che ne venga tralasciata qualcuna. Ed ecco la nullità del processo, ed ecco aperto un ampio varco al reo, onde deluda la legge, e schivi la pena.

Inoltre una lunga serie di atti legittimi domanda altresì lungo tempo. Quindi la pena non sarà mai pronta, ed immediata al delitto. L'esempio più non muove, e la gravezza del misfatto si cancella dalla memoria. All' orrore del delitto, al tacito interno piacere della giustizia, al salutevole timore della pena mirasi succedere la pietà dell' infelice, ed occulto odio contro il Magistrato, e la legge. Onde nè certa, nè pronta essendo la pena, germoglieranno i delitti, e ne verrà la pubblica tranquillità turbata. Per sì fatte ragioni la mancanza di un processo, o la sovrabbondanza delle formalità nuoceranno del pari alla libertà civile, ed alla pubblica pace. Ciò che nel seguente capo verrà più chiaramente confermato e stabilito.

CAPO V.

Dell' impunità, e del soverchio rigore ed arbitrio del Giudice.

Una più distinta analisi ne farà meglio conoscere gli estremi, che debbonsi nello stabilimento di un regolar processo schivare, onde più agevole ne riesca poi l' intendere come si possa ritrovare un metodo che quelli insieme combini, onde si abbia lo scioglimento del proposto problema. La legge per conservare a' cittadini la libertà civile deve vigorosi e forti ostacoli opporre, acciocchè chicchesia non possa, volendo, spogliare il cittadino de' suoi inviolabili diritti. Cotesto è per l' appunto l' oggetto della preservativa giustizia, che dicesi altresì polizia. Ma se sormontando i frapposti ostacoli taluno adoperi pur la forza, violando i diritti altrui, dee la legge vendicar l' offeso, e lo stato. Cotesta pubblica vendetta è appunto la pena, la quale è la perdita d' un dritto per un dritto violato. Ella è diretta ad arrestare l' impeto delle violenze, a rendere i cittadini sicuri. Ove sono impuniti i delitti, ivi regna ognora l' idomita licenza; ivi, come s' è detto di sopra, può essere impunemente de' suoi dritti il cittadino privato; ivi non godesi libertà; non si conosce sicurezza non si

gusta tranquillità. L' impunità adunque direttamente distrugge il principale oggetto della società civile.

Fa pertanto di mestieri, che proveggano le leggi, che niuno delinquente s' involi alla meritata pena, chiudendogli ogni via di salvezza, e facendo all' animo suo presente il pronto ed immediato gastigo. Un pronto, certo, ed immediato gastigo è il solo argine, che innalzar conviene contro al torrente de' delitti. La volontà vien sempre determinata dall' urto del più efficace motivo. Quindi il timore di certo e presente gastigo bilancia il motivo, che alletta al delitto. Se lieve speme d' impunità scemi il valore alla pena, se al titubante animo del reo offra pure una via da potere scampare, o nell occultazione della pruova, o nell' irregolarità del processo, o nel favore del giudice, il timore della pena inefficace diviene, e l' interesse, che sprona al delitto, fa pender a suo pro la bilancia.

Ma schivandosi lo scoglio dell' impunità; prima distruttrice della libertà civile, non si dee spinger nell opposto, urtare, dico, nell' eccesso del rigore. Un soverchio impegno di punire i rei, un eccessivo rigore, un precipitoso gastigo si menano dietro di necessità funesti effetti. Ove una legge in carattere di sangue impressa comanda, che il più leggiero fallo non resti impunito: che ogni delitto dalle tenebre, nelle quali la fatalità l' involge talora, al chiaro giorno de' giu-

dizj sia necessariamente tratto; che un momento non divida la pena del delitto, ivi fa pur d'uopo, che nelle mani del giudice ella confini un arbitrario ed immoderato potere. La prontezza dell'esecuzione esclude la formalità, e sostituisce al processo l'assoluta volontà dell'esecutore. La rigorosa ricerca dell'occulto delitto non si adempie, che per mezzo d'un illiminato potere, e di necessarie violenze ed attentati su la libertà dell'innocente. E sì fatto illimitato potere d'un terribile inquisitore non può essere soggetto ai legami d'un regolare processo.

In tale stato la libertà civile non può in conto alcuno allignare. Noi non saremo giammai stanchi di ridire, che dove i dritti civili possono essere impunemente offesi; che dove regnavi una forza, che non sia già quella della legge; la quale privata forza o ci tolga di fatti, o almeno possa impedire il libero esercizio della nostra volontà, ivi la pubblica sicurezza è perduta del tutto.

Quindi per costante principio stabilire si può che a misura, che più grande sia l'arbitrio del giudice, è meno sicura la libertà civile. Con sì fatta stabile norma misurare si può la libertà, che ogni popolo gode. Felice e fortunato quello, ove infinito sia il poter delle leggi, e limitato assai quello del giudice; ove costui sia il semplice braccio e la voce della legge, anzi la legge istessa animata e parlante, e niente di più.

CAPO VI.

Periodo e corso del processo criminale secondo le diverse civili vicende.

Volendo sciogliere l' interessante problema di combinare il pronto ed esatto gastigo colla pubblica sicurezza, consultiamo la storia, censura de' secoli trascorsi, e norma insieme dell' avvenire. Osservando o gli errori altrui, o le savie istituzioni de' trapassati tempi, potremo ben regolare le nostre. Ogni altro sentiero che si batta, ne guida per certo alle vane e' fantastiche regioni del fanatismo, e dell' errore. Ma pria di tessere la storia del nostro processo, diffondiamo un passaggiero lampo della politica ed universale istoria del processo presso le nazioni tutte, secondo le varie vicende civili. Il processo fa quel corso medesimo, che compiono le nazioni tutte ne' diversi loro, ma stabili periodi. Le barbare nazioni non conoscono affatto processo (1). Le di loro cause o si decidono col ferro alla mano, o col parere ed arbitrio d' un senato composto da capi della nazione, e d' un re,

---

(1) Veggasi il secondo e terzo de' nostri Saggi Politici.

duce nella guerra, giudice e sacerdote nella pace. Senza formalità alcuna e senza ordine prescritto, con un verbale processo, udendosi su due piedi i testimonj si dà fuori all' istante la decisiva sentenza. Mancavano ivi le leggi regolatrici del processo (1). In una nazione barbara ancora la ragione non ha per anco ricevuto il suo intero sviluppo, e quindi le verità, le quali sono il prodotto del calcolo de' più remoti rapporti, non s' intendono per nulla. Per la qual cosa le barbare nazioni amano una pronta giustizia, ed alle loro semplici idee conforme; attendono alla sola realità del fatto, ed alla naturale pruova. Non veggano la necessaria serie de' funesti disordini, che nascono da un pronto, e dispotico giudizio, non intendono il rapporto del processo alla libertà, la necessità d' una pruova legale stabile, e fissa; poichè non hanno idea vera ed esatta della libertà civile. Il di loro governo è fluttuante ognora tra il dispotismo e l' anarchia essendo tra loro altri servi, altri assoluti padroni. Essi colla spada alla mano, e al prezzo del proprio sangue sostenendo l' indipendenza, vivono nello stato di continua desolatrice guerra. Di questo rapido ed abbozzato quadro veggansi le pruove ne' nostri saggi politici.

---

(1) *Arbitria principium pro legibus erant.* Giust.

Quando poi coltivansi più la società, e da barbara civile e polita diviene, sviluppasi la ragione, si stabilisce un moderato governo, e vengono fissate le vere idee della libertà civile; si conosce allora la necessità d' un regolare processo; le leggi ne dettano la forma, e ne stabiliscono le utili e necessarie formalità, le quali, frenando l' assoluto arbitrio del giudice, non lasciano luogo alcuno alla perniciosa impunità.

Ma per la natura delle cose umane il florido stato d' ogni colta, e libera nazione si corrompe a poco a poco. La ragione sviluppata assottigliandosi soverchiamente, diviene sofistica, e cavillosa. La raffinata sensibilità del cuore, la soverchia delicatezza del sentimento aprono la via alla debolezza, e discacciano la maschia virtù. Colla virtù si perde la fede, l' interesse personale succede al zelo del pubblico bene, la nazione corre alla sua decadenza (1). Le formalità del processo si moltiplicano le solennità cresciute danno luogo alla cavillosa eloquenza, al pernicioso arbitrio d' un giudice deferente. Il processo in somma diviene inestricabil tela, insidiosa rete, nella quale i piccioli e poveri cittadini vengono arrestati, ma i grandi ed i potenti rei rompendola, ne fuggono via.

---

(1) Veggasi il nostro Saggio VII.

Una nazione corrotta, che dalla coltura passa nel lusso, nell' ozio, e nella viltà, per l' ordinario corso delle civili vicende ne' nostri politici Saggi ampiamente esposte, cade sotto il pesante giogo del dispotismo. Cotesta è l' epoca della fine del processo. Tacciono e vanno in oblio le leggi. La volontà del despota, e di que' pochi, a' quali communica il suo potere, è l' unica norma, che regola le pene ed i giudizj. In tale stato la libertà civile è spenta. Il processo più non esiste.

La corruzione del processo è per lo più l' occasione degli arbitrarj giudizj; poichè i principi vedendo l' abuso, che del processo si fa dagli ordinarj giudici, presentandosi agli occhi loro la fatale scena, che l' impunità offre in ogni dì vengono costretti di richiamare a se, ed a' loro delegati ministri la giudicatura, da' quali senza le solite formalità si amministrano *de plano* i giudizj secondo l' equità e la giustizia naturale. Ed in si fatta maniera lo stato de' giudizj ne' suoi principj ritorna, per quel necessario e fatale rivolgimento delle nazioni tutte nel di loro politico corso.

Le nazioni sotto il dispotismo son quasi lo stesso, che furono nella di loro prima barbarie (1); e quindi ritornano i giudizj nello stato medesimo.

---

(1) Veggasi la distinzione fatta da noi della barbarie

Conchiudiamo adunque cotesto discorso. La mancanza totale de' giudizj annunzia selvaggi, o al più le prime associazioni delle barbare città. Una rozza maniera di giudicare è l' indice d' una società, che ancor colta non è. Il regolare e legittimo processo è il prodotto d' una saggia legislazione, della nazionale coltura, e del moderato governo. Un processo, che alle dilazioni ed a' cavalli apre un ampio varco, che abbandona le redini all' arbitrio del giudice nel tempo istesso, che sembra di frenarlo, è l' indubitato argomento della vicina decadenza di una corrotta nazione. L' arbitrario procedimento senza formalità e senza processo è l' indice, e l' istrumento insieme di un fatale ed illimitato dispotismo.

CAPO VII.

Periodo e corso del processo romano sino a' nostri tempi.

Veggasi ora, se cotesta generale e politica storia convien col corso, che il processo criminale da' Romani infino a' nostri giorni fece. Diasi del-

---

originaria delle nazioni, che precede la coltura e della barbarie di decadenza nel primo Saggio capo X.

le vicende de' giudizj una rapida storia, un fuggitivo aspetto, per quanto a noi pur faccia di mestieri.

Nei primi tempi della romana Repubblica, come benanche ne' cominciamenti delle greche città, e dell'altre tutte, secondo che ne' nostri *saggi politici* si è dimostrato appieno, la forza e l'armi decidevano d'ogni controversia. Le antiche formole del tempo della violenza, le quali ne' giorni della più splendida romana coltura conservaronsi ne' giudizj, ne sono ben troppo evidente pruova (1). Quelle espressioni medesime che dinotarono prima il contrasto eseguito col bastone, vibrato dalle robuste, e nude braccia de' selvaggi abitatori dell' Aventino significarono dipoi i giudiziarj, e legali combattimenti fatti coll' acume di Scevola, e colla lingua di Tullio. L' asta, con cui i litiganti terminavano prima i loro sanguinosi piati, di poi adoperata fu dal Pretore per far abbassare la testa de' litiganti al sacro impero della pubblica legge. Quando gli antichi riti si aboliscono, quando il tempo muta le vecchie usanze, la posterità attaccata a' primieri costumi, il popolo, nel quale la morale inerzia più grave si scorge, serba i nomi almeno degli spenti costumi, e delle abolite usanze.

(1) Saggio 3. cap. 21,

Allorchè lo spirito de' fieri Romani si andò pian pian civilizzando, e cominciò a formarsi un più regolare governo, il re alla testa di un aristocratico senato, quindi i consoli (1), che presero il luogo de' re, e successivamente ne' comizj il popolo, quando l'aristocrazia nel popolar governo si cangiò, senza processo, e senza formalità decideva le civili, e le criminali cause. Ma stabilendosi di giorno in giorno in quella repubblica una più regolare costituzione, la facoltà legislativa rimase nel popolo già divenuto sovrano, i consoli ritennero la potestà esecutiva, e quella di giudicare passò ne' pretori, e quesitori delle cose capitali a' quali dal popolo prima in ciascuna occorrenza, annualmente poi fu delegato l' impero, quando le perpetue questioni vennero stabilite: (2) Quindi fissò la legge l' indispensabile ordine, e le certe formalità de' giudizj. E pubblici giudizj quelli furono detti de' quali l' ordine, e la forma, la qualità e quantità della pruova dalle leggi stabilita venne (3), ne' quali conoscevasi de' pubblici delitti, che offendono direttamente lo stato, e più debo-

---

(1) Saggio citato.
(2) Heinc. antiqu. Rom. l. IV. Sigonius de publicis judiciis; Polletius de foro romano.
(3) L. 1. D. de pub. Jud.

le ed infermo rendono il corpo morale. Ne' privati giudizj poi che non avevano nè certa, nè stabile forma venivano i privati delitti giudicati, cioè quelli, che i privati dritti ledevano soltanto.

Espongasi adunque prima di ogni altro il processo, che ne' pubblici giudizj adoperato fu ne' tempi migliori, e nel florido stato della romana repubblica. Il processo romano antico ci presenta l' immagine di una guerra con ogni solennità eseguita. Esso avea principio dalla dichiarazione dell' attacco, dall' intimazione del giudizio, la quale faceasi citandosi il reo.

Dopo di che avanti del pretore, cui era addossata la questione o sia la cognizione di quel tale delitto, (1) proponevasi l' accusa con un formale libello. E cotal atto dicevasi la *dilazione* del nome, e del delitto (2), e ben anche far talun reo, *reum facere*.

Il libello, la carta di accusa, o sia l' istanza dovea rinchiudere due parti. L' accusa propria-

(1) Dopo che le criminali questioni furono rese perpetue, delegavasi ad un pretore per esempio la giudicazione degli omicidj, all' altro degli adulterj ec. Si fatte questioni erano come tante commesse e delegazioni universale.

(2) *Dilatio nominis*, *dilatio criminis* valeva l' istesso. Cicerone *pro Q. Lig. novum crimen, C. Caesar, et hactenus inauditum, Q. Tubero heri ad te detulit.*

mente detta professione, ed iscrizione *in crimen* con cui dichiaravasi il delitto, e la pena, che in esecuzione della tal legge intentavasi all' accusate. *Io fo reo Milone*, p. e. *della morte di Clodio*, *e l' accuso in virtù della legge Cornelia de Sicariis.*

La seconda parte dell' istanza abbracciava l' obbligazione dell' accusatore di perseverare nell' accusa sino alla sentenza finale, e di dover soffrire la pena all' accusato minacciata, qualora, nell' accusa si scorgesse la calunnia. E dovea ben anche l' accusatore dar mallevadori, che garantissero la sua oppligazione. Questa seconda parte veniva detta *subscriptio in crimen.*

Il pretore capo del giudizio, se l' accusatore avea il dritto di accusare, se il reo peteva essere accusato, riceveva il libello dell' accusa, il quale nel pubblico erario veniva conservato. L anzidetto libello era trascritto in una tavola, la quale sospendevasi nel pubblico. E tal atto chiamavasi *recipere nomen rei*, *referre inter reos.* Dopo di che dicevasi. *esse in reatu.*

Il nome del reo da tutti leggeasi scritto nella sospesa tavola, finchè ne fosse di là cancellato o per mezzo dell' abolizione, o dell' assoluzione. Ciò, che diceasi *eripere*, *eximere*, *subtrahere ex reis.*

Dopo che il nome dell' accusato era nelle pubbliche tavole scritto, se egli era assente citava-

sì per *trinundium*, cioè per tre mercati, che celebravansi da nove in nove giorni. La citazione facevasi per *edictum*, cioè affigendosi l'ordine nel foro. Essendo o da principio presente per la richiesta, e citazione fattagli prima, come si è detto, dall' accusatore, ovvero presentandosi dopo le citazioni per *edictum*, la prima funzione, che adempivasi dal pretore, era la scelta de' giudici, la quale di ordinario faceasi nel seguente modo. In ciascun anno venivano elette tre e di poi sino a cinque decurie di giudici. Ognuna di queste ne conteneva mille. I nomi di essi erano in una urna rinchiusi. Il pretore ne tirava a sorte il numero dalla legge prescritto. L'accusatore, ed il reo ne davano per sospetti quanti pur piaceva loro. Ricusati i primi si tiravano di nuovo le sorti, ed era libera ognor, la sospenzione, finchè potesse rimanere il numero dalla legge in quel giudizio prescritto. In tal maniera, come dice Cicerone *pro Cluentio*, non giudicarano, che coloro, nella scelta de' quali erano i litiganti di accordo. In certi casi elegevansi dalle parti stesse i giudici, però dal rollo delle centurie. Dopo l' elezione e la ricusa de' giudici, se non proponevasi dal reo eccezion dilatoria, il primo atto giuridico era l' interrogazione *ex lege*, la quale in ciò consisteva. L' accusatore proponeva la sua intenzione, cioè l' accusa. Il quesitore o il giudice della questio-

ne interrogava il reo, se avea infranta la legge Cornelia p. e., Pompeja, od altra secondo l' accusatore asseriva. Se il reo confessava, il giudizio era terminato. Il reo confesso aveasi per convinto. Se avesse negato, o proposta eccezione, contestavasi la lite, cioè aprivasi il giudizio, cominciava il combattimento legale, il reo mutava la veste, prendeva quella de' rei, fornivasi di avvocati. Davasi subito il termine all' accusatore ed al reo per far l' uno, e l' altro l' inquisizione, cioè per cercare, ed ammanire quella pruova, che dovea nel giudizio produrre. Come nel nostro giudizio civile immediatamente dopo di essersi presentato il libello, o sia l' istanza, concedeasi il termine. E lo spazio o sia termine concesso per la legge Licinia e Giulia, era per lo più di trenta giorni, scorsi i quali dovevasi l' accusatore e il reo presentar nel giudizio. Ma secondo il bisogno e le circostanze dilatavasi, ed anche veniva talor ristretto. Lo troviamo abbreviato sino a dieci, prolungato a 100. giorni, quanti per l' appunto se-ne concessero a Cicerone per fare l' inquisizione nella Sicilia contro Verre. Qualche volta fu prolungato ben anche ad un anno (1).

Nel corso del termine concesso l' accusatore,

---

(1) Tacit. ann. 13.

e il reo facea l'inquisizione, o sia ricerca della pruova, che a suo pro facea. Cercava i testimonj e proccurava i documenti, e gli alogj. Istruiva in somma il processo, e tutto ciò l'accusatore facea, che adempiono presso di noi gl' inquisitori. L'accusa presso i romani era una pubblica carica, e l'accusatore veniva considerato come pubblica persona, cioè come magistrato della patria. Quindi nascevano le contese tra più, che desideravano l'accusa medesima, le quali in un preliminare giudizio detto *divinatio* venivano decise.

Avea il reo però il dritto di apporre un ispettore, un custode all'accusatore, onde si evitasse la corruzione de' testimonj, ed ogni frode nell' inquisizione che si potesse mai fare. Cecilio, che a Cicerone contese l' accusa di Verre, voleva almeno essér aggiunto per custode all' oratore, di Arpino: e costui spargendo al solito sull' avversario i suoi pungenti sali, gli rispose: Di quanti custodi per le mie casse avrò di mestieri, se Cicilio diamisi per custode?

Nel giorno destinato all' accusa, che *praedicta dies* dicevasi, dal banditore citavasi il reo, e l' accusatore. Se non compariva il reo, trattavasi da contumace, annotavansi i suoi beni, ed eran dopo l' anno confiscati.

Se mancava l' accusatore era punito per lo senatusconsulto Turpiliano *extra ordinem*.

Se mai l' uno, e l' altro era presente, l' accusatore assistito da' suoi avvocati proponeva di nuovo l' accusa, il reo si difendea.

L' accusa e la difesa faceansi in due maniere, o per meglio dire avean due parti, l' altercazione e l' orazione continua. L' altercazione consistea nella rassegna delle pruove (1). Ciascuno producea i suoi testimonj, i documenti, gli elogi delle comunità, interrogava e confutava i testimonj della parte contraria. La grand' arte degli avvocati consistea nel disaminare i proprj testimonj, e quelli della parte avversa. Gli antichi retori, e soprattutto Quintiliano han dato molti precetti intorno a cotesta materia allora interessante assai. Sì fatta interrogazione de' testimonj, detta *testium percunctatio*, avea per oggetto il ricavare dalla bocca de' contrarj testimonj, ciocchè facea per la propria causa. Lo sforzo dell' ingegno tendeva a farli contraddire con inviluppate domande, onde vergognosamente mentissero, ed a menarli con lontani raggiri a confessare ciocchè essi aveano prima negato. Tutta l' antica arte sofistica de' Greci fu ne' loro giudizj da' Romani chiamata. I Greci sottilizzarono ne' por-

---

(1) Nel nostro processo militare conservasi ancora quest' atto che dopo l' informativa ha luogo Cotesto processo è passato a noi dagli Spagnuoli che delle antiche romane usanze furono tenaci conservatori.

citi; i Romani nel Foro. I proprj testimonj poi si doveano in guisa interrogare, che non si desse presa al nemico di vantaggiosamente valersi del detto loro.

Nell' orazione continua, la quale era l' altra parte dell' accusa, l' oratore co' fulmini dell' eloquenza indeboliva la fede de' testimonj, che interrogando avea dinanzi confusi, ed estenuando le pruove contrarie esagerava le proprie. In Cicerone abbiamo due illustri documenti della parte altercativa *in Vatinium*, e nella prima orazione in *Verrem*.

Più giorni erano destinati alla discussion della causa. Nella prima contenevasi la prima azione, in cui dopo l' accusatore parlava il reo. La seconda azione facevasi nel terzo giorno dopo la prima discussione. In questa seconda volta il reo era primo a dire, di poi l' accusatore. Cotesta azione diceasi *comperendinatio*, cioè dilazione *in perendinum*, nel poi dimani. Se non bastava il secondo giorno, se ne destinava un terzo, un quarto, e la terza e quarta discussione altresì *comperendinatio* fu detta; onde tal voce fu di poi adoprata per l' ultima azione della causa.

Nell' ultima azione proferivasi la sentenza, colla quale i giudici o assolvevano, o condannavano il reo, o manifestavano l' incertezza loro col *non liquet*, e perciò amplificavasi la causa, prolungandosi l' azione e il giudizio. L' arbitrio

del Pretore concedeva le nuove dilazioni, e stabiliva que' giorni, che gli sembravano più comodi per l ulteriore discussione della causa.

Tal fu il romano processo infino che col nuovo governo non si mutò la faccia de' giudizj. Prima di vederne il cangiamento, diamo una brieve occhiata al processo inglese, che di tutti i presenti processi di Europa più si rassomiglia all' antico romano.

CAPO VII.

Processo Inglese.

Il reo vien nell' Inghilterra condotto dinanzi al giudice, detto della pace, il quale sente in generale l' accusa, le pruove, e la prima discolpa sua. Se l' anzidetto giudice conosce l' innocenza dell' accusato, lo rimanda libero. Ma se poi stima, che contro di lui concorrono delle forti presunzioni, l' imprigiona, quando però sia capitale la pena del delitto, del quale ei viene accusato. Ma se la pena non sia capitale, si rilascia il reo con malleveria, e come diciam noi, si consegna. E ciò per lo stabilimento della famosa legge *habeas Corpus*, sostegno e base della britanica libertà.

Dopo l' imprigionamento o la consegna del

reo si dà alla corte, composta dai regj ministri la nota de' giurati, da' quali ne sono dodici trascelti. Questi si chiamano gran giurati, i quali debbono essere eletti da' più probi dei nobili viventi della contrada. Un uffiziale della corte adempie le parti di accusatore. I gran giurati esaminano, se regolare sia l' accusa, cioè secondo le leggi. Sentono i testimonj, discutono le pruove. Quando giudicassero o irregolare l' accusa, ovvero insussistente la pruova, pronunciano di esser falso il *Bil* di accusa, e il prigioniero viene disciolto.

Ma quando poi ritrovano sussistente e vera l' accusa, il prigioniero dee ricevere la copia del libello accusatorio, e la nota de' testimonj. Quindi viene condotto alla *barra* della corte, diremmo noi nella ruota: Ivi è interrogato sul delitto che gli viene apposto. Se mai confessa, viene avvertito a ritrattare la propria confessione. Ma se egli niega, comincia il giudizio, ed egli fa la sua difesa, e vien rimesso alla giudicazione de' piccioli giurati, che sono i pari del reo.

Son essi trascelti dalla contea, nella quale fu il delitto commesso. Debbono avere cento lire sterline di rendita, e debbono compiere il numero di dodici. Il Sherif, che è il capo della contea, ne presenta quarant' otto al reo, il quale li può in due maniere ricusare. O secondo la nostra maniera, che distesamente in appresso e-

sporremo, o secondo la libera ricusa usata da' Romani. Se il reo dimostra, che il Sherif indifferente non sia, perchè congiunto, o stretto amico del querelante, tutti i quarantotto giurati sospetti divengono, e si può rigettare l intero *pannel* ch' è l' intera nota de' quarant' otto giurati. Tal ricusa è dagl' Inglesi detta *To te array*. Può inoltre il reo dimostrare particolarmente un giurato sospetto, o *propter honoris respectum*, non essendo quello suo pari, o *propter delictum*, se mai colui per delitto capitale fosse mai stato condannato, o *propter defectum*, se non abbia la rendita dalla legge stabilita, o pur sia straniero, o *propter affectum*, se da inimicizia, o da favore si pruovi animato. Tal ricusa si dice *to tho polles in capita*.

L' altra maniera della libera ricusa, altresì dagl' Inglesi usata, è quella di poter rigettar venti degli anzidetti giurati senza recarne alcuna cagione. Essa vien detta *perentoria*. Ma se per queste ricuse manchi il giusto numero, ne saranno dieci altri dal Sherif sostituiti (1).

Fattasi la ricusa, e destinatosi il giorno per la discussione della causa, i piccioli giurati danno il giuramento. Il consiglio del Re accusa e met-

(1) Veggasi Lolme const. d' Angleterre l. 1. cap. 10. e Blakston nel secondo volume delle leggi criminali inglesi.

te in veduta le pruove del delitto, e l'avvocato del reo quelle dell'innocenza. Dopo la discussione i piccioli giurati pronunziano *il est coupable*, *il n'est pas coupable*, egli è reo, ovvero è innocente.

Se dichiarasi reo da dodici de' piccioli giurati, la corte, o sia la ruota de regj ministri, pronunzia la sentenza, e la fa eseguire. Quindi si scorge che i regj ministri hanno soltanto la persecuzione de' delitti, l' inflizione della pena, e l' esecuzione di quella. La cognizione della regolarità dell' accusa è de' gran giurati, la ricerca e cognizione della sussistenza della pruova a' piccioli giurati si appartiene. I testimonj si presentano del pari da regj ministri e dal reo (2).

Nel giudizio de' pari del Regno avvi qualche picciola differenza, la quale però non altera la sostanza del giudizio, che si eseguisce o nel Parlamento, o nella Corte del Lord gran Maestro. I giurati debbono essere tutti di accordo nel condannare un Pari.

Sì fatto è quivi il processo; ma ve ne sono degli altri eziandio, come l' informazione presa ad istanza del Re per mezzo de' suoi Uffiziali,

---

(2) In tal sistema è impossibile l' oppressione, impossibile essendo, che il giudice della pace, i grandi, i piccioli giurati, i ministri regj concorrano tutti nel medesimo reo disegno.

nella quale non intervengano i gran giurati, ma i piccioli soltanto; l'appello, ch è un giudizio fatto ad istanza del privato; la summaria, che si adopera ne' piccioli delitti. Ma l' esposta di sopra si è la regolare e l ordinaria.

CAPO IX.

Processo Romano sotto gl' imperadori.

Avendo esposto l' antico Romano processo, e l' Inglese, che non poco a quello si conforma, esaminiamo ora il cangiamento, che nel processo antico Romano sotto gl' Imperadori avvenne, per vederne la continuata successione sino a' nostri giorni, e finalmente esporre il presente processo inquisitorio, comune a quasi tutta l' Europa.

Colla caduta della repubblica si cangiarono i giudici de' delitti, si mutò il sistema e la forma de' giudizj. La cognizione de' delitti fu in Roma commessa al Prefetto della Città (1), e al Prefetto del Pretorio; e nelle Provincie a' Presidi e Proconsoli (2), i quali da per se soli

(1) L. 1. de off. Pref. Urb., Juven. Sat. XIII. Plin. jun. L. II. Ep. 2. l. . . . D. de off. Pref. Pret.
(2) L. 3. 4. 6. D. de off. Praesi. L. 9. D. de off. Proc.

valendosi del consiglio soltanto de' giurisperiti, esercitavano i giudizj. Erano cotesti irrecusabili, come a tempo della repubblica lo erano pur anco i Pretori, potendosi ricusare soltanto i giudici del fatto dal Pretore trascelti, i quali non aveano nè giurisdizione nè impero. Ma non reputarono i Romani convenevole cosa, ed all' onore della Magistratura propria, che coloro, i quali per una legge aveano ricevuto l' Impero, venissero poi ricusati dal privato. Quindi nè i Prefetti della Città, nè i Presidi potevansi dare per sospetti.

Nè solo in questo, ma in altre cose ben anche a variarsi incominciò la forma degli antichi giudizj; poichè l' inquisizione cominciò ad aver luogo. Sin da' più felici tempi della Repubblica eransi veduti esempj dell' inquisitorio procedimento. Ma ciò nè soli delitti di Stato, ne' quali per necessità conviene di procedere in una privata e segreta forma, senza accusatore, e senza che i rei ne abbiano notizia alcuna; avvegnachè il pericolo, il quale minaccia lo Stato, non soffre che altrimenti si adoperi. Nella congiura di Catilina il Console Cicerone inquisitoriamente procedè contro a' congiurati. Ebbe la segreta denuncia; cominciò ad inquirere contro i sospetti; fece arrestare i disleali Ambasciadori; acquistò la pruova; nelle mani ebbe le lettere, chiaro documento della congiura; raccolse gl' indizj, e

procedè alla carcerazione de' rei. Di che ne sostenne pria rimproveri da Cesare nel Senato, quindi l' esilio dalla patria in una simile tempesta, cioè in una congiura, che minacciava la nascente Repubblica, il Console Bruto tenne una simile condotta. Ma sotto i più crudeli Imperadori come crebbe il sospetto delle congiure, così un nuovo vigore prese il sistema dell'inquisizione. La storia augusta ne fornisce di ciò molti esempj ed evidenti pruove. Un vulgato errore, gagliardamente dal Tomasio sostenuto (1), fè credere a molti che nel dritto Canonico si dovesse rintracciare l' origine del processo inquisitorio. Ma benchè dal dritto Canonico un tal sistema fosse stato molto ampliato e promosso, tanto la sua introduzione precedè l' anzidetto dritto quanto la tirannica sospettosa politica de' Romani Imperadori quella degli Ecclesiastici.

Nè dalla diffidenza solo degl' Imperadori, che quando più indegni si stimavano del pubblico amore, tanto paventavano più le occulte congiure, ebbe la sorgente l' inquisitorio processo, ma eziandio dalla perdita del pubblico zelo, e dell' amore del ben comune colla perdita della libertà. Le pubblica accusa si cangiò nella fatale denunzia. Nella libera repubblica il zelo del pub-

(1) De orig. processus inquis.

blico bene animava i cittadini all' accusa. Sotto gl' Imperadori l' accusa a ciascuno permessa l' istrumento della tirannia divenne. All' amore del pubblico bene successe l' impegno di servire chi disponeva del tutto, e colla perdita degli amatori dell' antico stato, e colla rovina de' ricchi comprar volea la sicurezza del trono ed arricchire l' erario. Quando l' impero era nelle mani del popolo, i calunniatori non venivano dal governo promossi. Il popolo non temeva, nè coll' occulta calunnia cercava disfarsi de' sospetti cittadini. Ma coloro, che mutarono lo stato, non potendo sempre valersi dell aperta violenza, ebbero alla calunnia ricorso. Suscitarono l' infesto genere de' denunzianti. I giusti principi gli abolirono dell' intutto, e la pubblica accusa andò in disuso. Quindi acciocchè i delitti, i quali colla schiavitù erano moltiplicati non poco, non rimanessero impuniti, convenne che incaricassero le Leggi i Magistrati della ricerca degli occulti delitti. Per tal ragione a' Presidi delle provincie fu data la cura delle generali inquisizioni de' rei. Ciascun Preside dovea nella propria provincia prender informo de' gravi delitti, e de' celebri facinorosi che ne turbassero la pace (1).

---

(1) Convenit bono et gravi Praesidi curare; ut pacata, et quieta provincia sit, quam regit, quod non dif-

Da tal origine sorsero gl' *irenarchi*, i *curiosi*, gli *stazionarj*, pubblici inquisitori, de' quali valevansi i Presidi per l'inchiesta de' delitti. Non potendo essi scorrer sempre la commessa provincia, fu di mestieri di stabilirvi sì fatti ministri per far l' inquisizione ordinata dalle leggi. Costoro prendevano un segreto informo, dopo del qnale facevano arrestare i rei, e gl' interrogavano intorno a' delitti commessi. Quindi li rimettevano a' Presidi della Provincia col compilato processo, relazione, notorio, nunciazione, elogio detto, che paragonar possiamo alle nostre diligenze. Il Preside sentiva di nuovo i testimonj ed i rei; e gl' irenarchi dovevan recarsi anch' essi alla presenza di quello per far da accusatori (2). L' elogio adunque o siano le diligenze da' Curiosi, e dagli irenarchi compilate non aveano altro valore, che quello di far arrestare il reo: ma il giudizio ordinavasi da capo avanti del Preside, e gl' irenarchi, come si è detto, facevan da pubblici accusatori. Sinchè a costoro

---

ficile obtinebit, si sollicite agat, ut malis hominibus provincia careat; eosque conquirat, nam et sacrilegos, latrones, plagiarios, fures conquirere debet; et prout quisque deliquerit, in eum animadvertere: Ulpianus L. 13. D. de off. Praes. Leggasi anche la legge IV. D. ad leg. Jul. Peculatus.

(2) L. 7. C. de accusationibus L. 6. D. de custodia et exibitione reorum. L. 1. C. Curiosi et Stationarii.

accoppiossi altresì l' Avvocato del Fisco da Adriano la prima volta stabilito, il quale, mentre che avea per principale oggetto d' impinguar l' erario delle multe e delle confiscazioni de' beni, che avanti Giustiniano erano a quasi tutte le capitali pene annesse, nel tempo istesso accusava i pubblici delitti.

Sì fatte alterazioni furono ne' capitali giudizj fatte sotto gl' Imperadori. Nel rimanente trattavasi nella maniera istessa, che nei tempi della Repubblica: e da questo punto il processo inquisitorio andava con un ugual passo dell' accusatorio. Dopo l' interrogazione fatta dal Preside, e la contestazion della lite, la quale dalla negativa del reo nasceva, si udivano i testimonj prodotti dall' accusatore, e dal reo in presenza d' entrambe le parti. Non erasi introdotto ancora in questi deplorabili tempi l' abuso all' innocenza ed alla verità fatale di sentirsi i testimonj nell' assenza del reo. A suo luogo noi dimostreremo l' epoca funesta dell' introduzione di cotesto erroneo e crudel sistema. Le leggi imperiali ad evidenza dimostrano, che l' antico costume di agitarsi il giudizio senza il misterioso arcano, non erasi anco cangiato dalla feroce ignoranza. Il reo e gli Avvocati suoi doveano esser presenti al tormento de' servi, ed' aveano la facoltà eziandio d' interrogarli (1). Ed espressa-

(1) L. 27. D. ad Leg. Jul. de adult. §. Quaestioni interesse.

mente Giustiniano ordinò, che in presenza d'ambe le parti venissero interrogati i testimonj in modo, che fossero loro conte e palesi le deposizioni di quelli: anzichè doveano i proccuratori delle parti litiganti recarsi di persona per udire le deposizioni de' testimonj, quando erano costoro lontani, e deponevano lunghi dal luogo, ove il giudizio trattavasi (1).

La sola alterazione fatta nel modo de' giudizj, secondo che mi avviso, fu certa maggior restrizione a' rei ed agli avvocati loro imposta nel domandare i testimonj. Giudici che rappresentavano la persona del Sovrano, che non poteansi ricusare, doveano per necessità frenare la libertà de' litiganti. Sovrattutto agitandosi i nuovi giudizj, non come prima nella pubblica piazza, alla vista d'un licenzioso popolo, ma tra le private mura, nell'imponente solitudine (2).

Ed ecco i cangiamenti, che sotto gl' Imperadori ne' pubblici giudizj avvennero. Passiamo ora a vedere quale il processo si fu, dopo la ruinosa caduta del Romano Impero.

---

(1) L. 16. e pen. C. de Test. C. 18. L. de fide Inst. Novell. 90. c. ul.

(2) Tacit. de caus. corrup. eloquentiae.

CAPO X.

Processo ne' barbari tempi.

Dopo che il boreale torrente di tante barbare nazioni inondò le provincie del Romano Impero, le quali avvilite dalla schiavitù, oppresse dalla povertà, prodotta dalla ruina dell' agricoltura, e dell' arti, e dall' insoffribil peso d' esorbitanti dazj, che servivano a nutrire l' insano lusso d' un' effeminata corte, avendo perduta la militar disciplina e l antico valore, non potevano resistere all' impeto di que' feroci abitatori delle selve del Nord, le più belle regioni divennero empj deserti, i lumi, le scienze, l' arti, le leggi, ed i giudizj degli antichi Romani quasi interamente andarono in obblio, e dal seno del militar governo sorse il sistema feudale, il quale fu come un nembo, che ingombrando l' Europa, la ricoverse della notte dell' ignoranza, e d' una copiosa pioggia di mali propagati e diffusi pel corso di tanti secoli. Qual esser mai potea in quegl' infausti tempi il processo? La sacra voce delle Leggi taceva, ed il solo feroce dritto della spada terminava tutte le controversie.

Dirà la mia ragion la scimitarra.
E 'l giudizio faremo nella sbarra.

Il duello, il giuramento, l' acqua bollente, il ferro infocato, e gli altri divini esperimenti erano i mezzi allora adoperati, le pruove poste in uso nel trattare le cause. Non udivasi nel foro l'eloquenza de' Tullj, ma nel campo convinceva la facondia della spada. Un feroce campione, insanguinato dal corpo dell' estinto nemico, era lo Scevola, ed il papiniano, che tra quegl' ignoranti e feroci popoli decideva del controverso dritto (1).

Ma tra cotesti fallaci modi di giudicare si diè pur luogo alla testimoniale pruova. E quindi un' ombra ancor rimase del giudiziario antico processo. La memoria delle Romane Leggi non fu dell' intutto spenta. Conservavasi almeno come tal consuetudine, e sovrattutto tra gli Ecclesiastici, che dell' antiche usanze furono più tenaci mantenitori. I Longobardi concessero a' vinti popoli di vivere, o col di loro dritto, o pur

(1) Vedi il terzo Saggio Politico. Chi 'l crederebbe? Mentre un Pontano, e i suoi dotti socj faceano echeggiare le belle colline del Sebbeto de' versi degni dell' aureo secolo di Augusto, tra noi spento interamente non era il barbaro uso del giudiziario duello. Nel processo contro a' Baroni ribelli fatto per ordine di Ferdinando primo di Aragona, il testimone Ruggiero Conza disfida Salvadore zurolo, che nel confronto gli negava quello che aveagli un giorno detto intorno alla venuta del Duca di Lorena.

col dritto Romano. I Franchi e gli altri barbari fecero l' istesso. Di maniera che tra quelle genti, le quali col dritto Romano viveano, si conservò leggiera immagine degli antichi giudizj.

Dall' altra parte essendosi di già nelle conquiste loro i barbari stabiliti, e ricevendo di giorno in giorno più regolare forma le nuove società, i Dinasti ed i Baroni cominciarono a giudicare i di loro vassalli, ed a restriugere l' uso de' combattimenti. Quindi sotto i Longobardi ritroviamo già un sistema de' giudizj stabilito. De' Goti non facciamo parola; giacchè costoro per le cagioni additate nell' ultimo de' nostri Saggi politici, poco o nulla cangiarono del sistema Romano.

Sotto i Longobardi il procedimento fu militare tutto, pubblica l' accusa, vocale il processo.

Citato il reo dal Giudice per *Bannum*, se legittimo impedimento non proponesse, dovea innanzi a quello comparire. (1) Comparendo poi esso reo e l' accusatore avanti allo Scoltascio, o al Giudice, l' accusatore domandava la permissione, e con alta voce proponeva l' accusa. (2) Rispondeva il reo, e qualora avesse ne-

(1) Longobardar. Leg. lib. 2. tit 44.
(2) Heinec. juris germ. lib. 3. tit. 4. Leg. Longobardar. lib. 2. tit. 53.

gato, o proposta qualsiasi eccezione, contestavasi la lite (1), e nel giorno medesimo per lo più terminavasi il giudizio, sentendosi allora per allora i testimonj, l' accuse, e le discolpe; ed il Notajo teneva soltanto il registro delle proposte, delle risposte, del detto de' testimonj, e della sentenza. E questo era tutto il processo.

Mancando i testimonj si ricorreva di necessità a' divini giudizj Se lo Scultascio tra quattro giorni non avesse terminata la causa, dovea rimettere il reo al Giudice del distretto; cioè o al Conte, o al Castaldo, che tra sei giorni dovea al processo necessariamente dar fine (2).

Nè da questo semplice e spedito dissimile molto esser dovea il procedimento che usavasi tra coloro, i quali colle consuetudini Romane si viveano. Gli Ecclesiastici in Roma, ove si conservò una scuola di dritto Civile per molto tempo, serbarono più vive memorie delle formalità de' giudizj. Il codice Teodosiano, e il breviario d' Alarico benchè fossero scomparsi anche in Roma, i preti gelosamente custodivano le pratiche del dritto Romano. (3) Ma riapertasi in Raven-

(1) Leg. Longobardar. lib. 2. tit. 21.

(2) Longobardar. Leg. lib. 2 tit. 1. Veggansi diversi placiti de' Longobardi, e de' Franchi presso Muratori nell' antichità della mezza età, e sovrattutto nella dissertazione de Placitis ec.

(3) Balduinus in prolegom. ad institut.

na verso la metà del decimo secolo una scuola di dritto civile, cominciarono i Papi a far grand' uso delle Leggi Romane, citandole del pari dal codice Giustinianeo e dal Teodosiano. Essi nella comune ignoranza, nella barbarica ferocia promovendo la regolarità de' giudizj, le massime della naturale equità opponendosi a' giudiziarj duelli, salirono a quell' apice di grandezza, alla quale da basso miravano le medesime coronate teste. Vedremo in appresso con quanta lor gravezza i popoli pagarono tal beneficio degli Ecclesiastici.

CAPO XI.

Processo sotto i Normanni, e gli Svevi.

Quando la poderosa mano di Ruggiero dalle membra di tante picciole dinastie formò l' ampio corpo di questo bel Regno, e colla felice sua spada abbattè la privata tirannica indipendenza, fu vie più stabilito e confermato il legale giudiziario sistema. Ma cotesto non era molto diverso da quello de' Longobardi. Il processo era semplice, spedito, alla militare senza le necessarie formalità introdotte dal dritto Romano.

Di ciò ne rendono evidente pruova le carte di que' tempi. Camillo Pellegrino nella sua storia

de' Principi Longobardi rapporta due *giudicati*, o sia due libelli di giudizj dati, ne' quali, secondo il costume di allora, si fa un sunto del processo, che in ciò consisteva. Producevansi le carte ed i testimonj nel giudizio. Quelle si esaminavano all' istante, e questi su due piedi s' udivano. Davasi immediatamente fuori la sentenza, la quale per sicurezza del vincitore si registrava dal notajo con tutto ciò, ch' erasi fatto, e detto. Ed una pagina sola equivaleva agl' interi nostri volumi.

Di cotesto spedito e verbal processo Normanno fan ben anche fede due inediti diplomi, che consesvansi nell' archivio della Trinità della Cava, de' quali mi fu comunicata copia dall' amicissimo Signor Baffi, che alla più vasta greca letteratura accoppia le piu interessanti diplomatiche cognizioni. (1)

Ma gli anzidetti giudizj furono civili, benchè di violenze e di rapine si trattasse in alcuni di

---

(1) E' da notarsi negli anzidetti giudicati, che con giudici sedevano insieme baroni, militi, e probi uomini, siccome a tempo de' Romani a' Presidi delle provincie assistevano i periti del dritto. Da ciò si conferma quello che da noi si è detto altrove, che i baroni giudicavano ne' barbari tempi, e che nel corpo aristocratico risedeva sì fatta nobile funzione, finchè i Re divennero assoluti sovrani. Da' giudicati suddetti ancor rilevasi, che nel dubbio si aveva al duello ricorso.

essi. Però a' tempi dell' imperador Federigo II. abbiamo un esempio di un criminale giudizio, il quale in un diploma ci vien conservato, della di cui copia mi fe generoso dono il gentilissimo Signor Daniele, il quale nella bella letteratura del pari, che nella seria, ed interessante valoroso, ben lungi dalla bassa invidia, che ne' piccioli cuori annida, si pregia di contribuire al progresso delle lettere ed al vantaggiò delle altrui produzioni. Contiene cotesto diploma una sentenza della Gran Corte, che il Gran Giustizierie Enrico Morra allor reggeva a Melfi, data fuori per l'omicidio di un tal Guglielmo Limata. La sentenza fu profferita nel mese di Agosto del 1231 mentre che le costituzioni Fridericiane non erano per anche promulgate, comechè composte fossero, secondochè nel giudicato dicesi. E quindi il procedimento fu a tenor delle leggi Longobarde, e delle consuetudini regnanti; ciò che ivi eziandio si afferma. Sì fatte consuetudini aveano l'origine dalle leggi Romane, e dal sistema de' loro giudizj. Ma vantavano sovrattutto l'immediata sorgente dal dritto Canonico, che erasi servito delle leggi Romane per materiali dell' edifizio della pontificia monarchia.

L' anzidetto giudicato ne fa vedere l'ordine dell' inquisitorio processo. Dopo l'accusa si commette l' informo all' Avvocato della Gran Corte, il quale recasi di persona a compilar l'inquisizio-

ne, dopo la quale cità i rei, e trasmette alla Gran Corte il processo. Ma non comparendo il reo dall' anzidetta Gran Corte si deviene contro al contumace alla sentenza della confiscazion de' beni, e della perdita della persona, cioè della morte.

Deesi in tal giudizio osservare, che si destina l' Avvocato della Gran Corte a prender l' informo, vale a dire a far le parti di accusatore; ma non si ordina però la carcerazion del reo, il quale citasi soltanto, e come contumace si condanna. E la pena al contumace reo data era già in quel tempo la morte contro lo stabilimento del dritto Romano.

Tale era il Procedimento ne' capitali giudizj sotto i Normanni, e ne' principj del Regno di Federico l' inquisizione era già in uso ma pur spedito e semplice ancora era il processo.

Ma l' anzidetto Imperador Federico II., che colle leggi fondò la Monarchia, la quale avea Ruggiero già stabilita colla spada, rivolse l' animo a promulgare una compiuta legislazione, dando a' giudizj forma novella.

Ei, comechè per i più leggieri delitti avesse richiamato alla vita l' accusatorio antico processo, per i gravi misfatti stabilì la più rigida inquisizione. Ma cotesta inquisizione quella non fu la quale si adoperò sotto i Romani Imperadori. La prima altro oggetto non ebbe, che di supplire

alla mancanza degli accusatori. Non produsse altro disordine che d' incarcerare il cittadino col solo inquisitorio informo: Non alterò l' ordine de' giudizj. Dopo l' informo degl' inquisitori cominciava da capo avanti a' Presidj il giudizio, e trattavasi coll' antica regolarità. L' inquisizione da Federico introdotta tra noi tenne luogo dell' accusatorio processo, e con quella soltanto alla condanna si precedè. Anzi che talora nemmeno concedevasi al reo la facoltà di difendersi, non accordandoglisi la copia dell' inquisitorio processo. Nella terribile costituzione *Hi qui per inquisitiones* si ordina, che a' rei di cattiva fama non diasi copia dell' informo, ma soltanto de' nomi de' testimonj. Ecco introdotto già il fatale arcano, il micidiale mistero, che alla pubblicita degli antighi giudizj, surrogò la taciturna insidiosa secretezza. Ma da qual germe si dischiuse tal barbaro mostro dell' insidioso arcano, che s' introdusse nel tempio della giustizia per discacciar cotesta reina dal suo proprio trono? Di ciò faremo inchiesta nel seguente capo.

CAPO XII.

Origine del segreto, e misterioso procedimento.

I Giureconsulti ritrovano nelle leggi la cagion di tutte le cose. I politici nella catena de' civili avvenimenti. Il dotto giureconsulto Anton Mattei ripete l'origine del giudiziario mistero dall' ignoranza de' primi barbari interpreti del romano dritto, i quali nella legge *XIV*, *C. de Test.* leggendo, che i testimonj doveano entrare nel *segreto* del giudice, s' avvisarono, che ei gli dovesse segretamente ascoltare (1): laddove ivi ed in altre leggi *secretum et secretarium* è il privato luogo de' giudizj. Egli è noto a ciascuno, che in tempo della libera repubblica, della sorte, della vita, e della libertà de' cittadini giudicavasi nell' ampio foro, nel mezzo di un numeroso popolo spettatore; e sotto gl' Imperadori nell' angusto mura di remoti palagi coll' intervento dei soli litiganti, e di pochi curiosi stabilivasi la morte o la vita dell' accusata gente.

Il famoso autore dello Spirito delle leggi assegna una diversa origine al criminale mistero.

---

(1) Ant. Matthaei ad l. 48. D. Tit. 25. C. 4.

Ei dice, che mentre nella barbarie della mezza età, coll' armi alla mano discettavansi le liti, pubblici erano i giudizj, simili a quelli degli antichi Romani. Ma come il pubblico combattimento poi venne abolito, come fu inventata la scrittura, così privati e segreti i giudizj divennero. [1]

La prima ragione si appoggia su di un ipotetico fatto: nella seconda non si rinviene la cagion sufficiente dell' effetto. Il cangiamento del combattimento reale nel giudiziario presso i Romani, e presso di altre nazioni ancora, e l' invenzione della scrittura non produssero cotesto effetto ne' criminali giudizj. Altronde adunque deesi ripetere una sì fatta usanza. (2) Rispettiamo cotesti grandi uomini, e di rintracciar tentiamo l' origin vera del giudiziario arcano.

Dal presente rapido prospetto della successiva storia del criminale processo si ravvisa che sotto i Romani Imperadori si stabilì la prima volta l' inquisizione. Ella per sua natura seco portava il segreto. Senza accusatore, e perciò senza citazion de' rei informavasi l' inquisitore de' celebri delinquenti. Federico II. adottò da' Romani l' antico sistema dell' inquisizione colla costituzione

---

(1) De l' Esprit des lois liv. 27. Chapitt. 34.
(2) Sagg. 2.

Inquisitiones generales, ma non col metodo degli antichi se ne valse: ma bensì con quel terribile e feroce introdotto dagli Ecclesiastici. Qual paterno zelo, ch' ispirò la nostra santa religione a ministri suoi, quel pastorale ministero, che fè prendere cotanta cura del gregge a lor commesso, degenerò col tempo, come sogliono le cose tutte, nello spirito d' inquisizione, arme all' innocenza ugualmente, che al delitto fatale. I ministri della religione furono chiamati Vescovi, cioè ispettori, inquisitori, i quali quando fecero acquisto della temporale potenza, la pastorale vigilanza nella inquisitoria oppressione cangiarono. Veggasi l' intero titolo delle decretali *de accusationibus*, e da quello si scorgerà ben chiaro, che gli ecclesiastici dalla pastorale vigilanza dedussero il fatale dritto d' inquirere. Innocenzo terzo nel 23 cap. del titolo citato ripete l' autorità d' inquirere dal Vangelo, ove si racconta, che il padrone avendo udito la rea amministrazione del suo Castaldo, tosto ne prese conto. E dal Genesi un simile esempio quivi ben anche il produce. L' istesso Innocenzo nella XIII. decretale del tit. *de Judiciis*, ove gitta i fondamenti dell' universale monarchia, ed alla Tiara tenta soggettar lo scettro, erigendosi giudici in una contesa tra il Re di Francia, e d' Inghilterra, dice, che in qualunque fatto umano siavi peccato, estendesi la giuridizione papale onde

ei conoscer ne debba ; poichè nel Vangelo vien ordinato a ciascuno di fare alla Chiesa palese, che il peccatore fraternamente pria corretto non abbia voluto emendarsi. Si scorgerà ben anche dalle decretali dei Papi introdotto l' uso funesto di condannare il reo in vigore del processo inquisitorio, uso che Federico nelle sue costituzioni adottò. Né dunque l' ignoranza della voce latina, nè il disuso de' pubblici cembattimenti la secreta maniera ne' giudizj introdusse, ma un passo di più dato da' Papi nel sentiero dell' inquisizione aperto da prima dagl' Imperadori Romani.

CAPO XIII.

Propagazione dello studio legale nell' Europa e sovratutto nell' Italia.

Essendo giuridico divennto l' inquisitorio processo, ben tosto vi s' introdusse una moltitudine di formalità, e di atti giuridici, e la semplice macchina de' pubblici giudizj complicata e composta divenne ; onde poi nacquero cotante dilazioni, che o prolungano i giudizj, o fanno dell' intutto svanire la pena.

Lo studio del dritto Romano, per la nuova scuola stabilita in Bologna, erasi per tutta l' Ita-

lia diffuso. Aboliti i barbari giudizj, i divini sperimenti, il duello sovrattutto per opra del gran Federico secondo, che alle private guerre pose il freno delle leggi (1), fu l'Ercole verace, che incatenando i mostri dei tanti dinasti e tiranni, atterrò il gran colosso della barbarie, il quale ingombrava l'Europa tutta; abolita, io dico, la forma di chider ragione colla spada alla mano, e stabiliti i legali giudizj, necessario e pregiato divenne lo studio dell' leggi (2). La sola spada comunicava prima la nobiltà. Alla spada successe la toga. I dottori, e i magistrati furono uguagliati a' guerrieri; ebbero lo specioso titolo di *Militi*. Surse la togata milizia (3). La nascente aurora della coltura dispandeva i primi albori delle cognizioni. Ma le sole cognizioni erano le legali, le quali in ogni popolo annunciano il primo raggio della coltura. La società usciva allora appena dallo stato della barbarie. L'arti, il commercio erano ancor giacenti. Sole alcune città d'Italia, Genova; Venezia, ed altre poche incominciavano a ravvivar l'industria, ed il commercio. Generalmente le scienze erano sepolte nelle folte tenebre di profonda notte, che al

(1) Cost. Monom ed altre.
(2) Robertson Prospetto ec.
(3) VII. Sagg. Pol.

nuovo raggio d' industria, e di libertà cedeva appena, l' autorità sorgente delle leggi avendo fatto tacere l' indipendenza, la privata guerra, la distruzione. Gl immensi deserti, che la barbarie avea fatti, popolavansi di già.

Nella pace adunque, nella mancanza dell' arti, del commercio, delle scienze, nell' incremento della popolazione, a quale studio doveansi mai rivolgere gli uomini, se non a quello delle leggi, il quale era l' unico che conoscevasi allora, e che menava all' opulenza, ed alla gloria? Ecco la ragion, per cui una corrente di Dottori inondò l' Europa intera.

Ma sovrattutto nell' Italia crebbero le dottorali legioni. Gli attivi ingegni degl' Italiani chiedevano un' occupazione. Il solo codice, e le chiose de' dottori l' offrivano loro La corte di Roma aspirava alla monarchia universale. Le sue armi erano le leggi, le chiose, le carte; onde vieppiù lo studio delle leggi venne promosso.

La sola scienza, (se merita pur tal nome), che ne' barbari secoli regnava, erasi la scolastica, la quale alla sofistica degli antichi greci; al genio eristico degli oziosi monaci accoppiava la barbarie e l' asprezza de' settentrionali popoli. Ella vota di solide idee, ricca di arabiche sottigliezze avea un' incredibile propagazione ricevuta. Gl' innumerevoli oziosi, che acquartieravansi ne' chiostri, per fuggire la noia, indivisibile pe-

na dell', ozio, per acquistare gli onori di Baccellieri occupavansi di quelle vane sottigliezze, ed arzigogoli. Noi ravviseremo in appresso quanto mai nocque al processo cotesta scolastica metafisica, che innestandosi alla legale, da chiostri passò nel Foro per far ivi la leva di novelli atleti.

All anzidette universali cagioni si aggiunse ancora una più speciale, dal nostro celebre storico civile rilevata; cioè il grande impegno degli Spagnuoli d' involgere gl' inquieti e torbidi ingegni de' regnicoli nelle reti del Foro.

Per le divisate cagioni tutto Foro divenne, ed arzigogolo forense.

CAPO XIV.

Origine degl' intrighi e laberinti del presente processo.

Ravvisando intanto i nostri dottori, che privi della luce della erudizione, nè guidati dalla fiaccola della filosofia erano infelici interpetri del dritto Romano; ravvisando, io dico, che il nuovo inquisitorio processo era contrario allo stabilimento delle Romane leggi, e volendo quelle adattare a tutto, e con quelle tutto spiegare, formarono il mostro del presente processo, che di tante formalità, e legali atti vien composto.

Oltre di che la naturale ed ingenita irregolarità del processo inquisitorio dovea per necessità un altro male produrre. Le leggi e gli ordini violenti non sono gran tempo durevoli. Ma gli uomini rare volte sterpano le radici de' mali. Stolti, come dice il lirico filosofo, mentre che da un vizio fuggono, inciambano nell' altro. Cotesto è il difetto della intera legislazione delle Prammatiche dettate tutte dallo spirito forense. I nostri dottori sollevati alla suprema dignità del Collaterale, che le nuove leggi suggeriva, o non volevano per lo rapporto, che ai potenti gli stringea, o non sapeano svellere i radicali disordini alla costituzione inerenti (1). Come gl' imperiti medici, ed ignoranti ciarlatani impiegarono de' momentanei rimedj che nuovi mali produssero. Ciò che si osserva come in tutte le parti della legislazione, così ben anche in questa, che i pubblici giudizj risguarda.

---

(1) Prospetto della storia del Regno nell' ultimo Saggio.

CAPO XV.

Alternazione e cangiamenti avvenuti nel processo ne' susseguenti tempi.

Veggasi ora ciò, che la necessità dell'ordine dalle leggi richiesto, o l'ignoranza de' dottori ha edificato sulla base dell' inquisitorio processo e come a questo l'accusatorio, e tutte le formalità di quello si accoppiarono.

Dopo l'informativo fiscale, che è l'inquisitorio processo, si richiese da' dottori la citazione, dalla quale avea principio l'antico accusatorio processo. Ma dovendosi il giudice assicurare già del reo nell' informativo liquidato, non ostante ciò vuolsi spedire la citazione, e nell' istesso tempo, che il reo si carcera, vien altresì citato. Inutile atto e superfluo, ma tale però, che mancando, nullo in parte rende il processo, e dall' ordinaria pena salva il reo.

Essendo nel giudizio già presente il reo s' interroga, e quindi essendo negativo si ammonisce. Del qual ammonimento dovendo distesamente ragionare in appresso, non ci arrestiamo quì punto a parlarne. Segue di poi una serie d' inutili atti, chiamati ordinatorj, cioè contestazion di lite, repetizione de' testimonj, dilazion di termine, spedizione della citazione de' testimonj.

La repetizion de' testimonj è una di quelle giuridiche funzioni, che i dottori introdussero per supplire al difetto dell' inquisitorio processo, e per adattare alla nuova forma de' giudizj le romane antiche leggi (1), per le quali, come si è detto, dovendosi nella presenza delle parti disaminare i testimonj, e per tale essenziale atto legittimandosi il processo, da ciò la necessità si comprese di ripetersi que' testimonj, i quali nell' informativo fiscale erano di già stati uditi. Ed ora sì necessaria vien reputata cotesta repetizione, che da quella sola diciam nel Foro legittimarsi il processo, e senza di quella non aver valore alcuno, onde alla più lieve pena si condanni il reo. (2).

Ma si fatta repetizione inutile atto col tempo divenne, e si giudicò bastante, che il reo vedesse soltanto giurare i testimonj, senza ch' ei sa-

---

(1) *L. si quando C. de Test. et nov.* 90 *c.* 9.

(2) Comincia realmente il processo dalla repetizione de' testimonj. Nel più antico processo, che siaci pervenuto, cioè in quello sotto Ferdinando primo contro il secretario Petrucci, ed il Conte di Sarno compilato, dopo l' informativo Fiscale, e la contestazion della lite si dà il termine di dieci giorni comune a' rei, ed al procurator del Fisco per verificare le pruove Fiscali. Ed ei nel termine fa esaminare i testimonj, i quali eransi nell' inquisizione prima sentiti. La repetizione però era unita col confronto de' testimonj e del reo, e coll' ammonimento, come si dirà in appresso.

pesse ciò che abbiano deposto, mentre che lungi dal reo lo scrivano rilegge a' testimonj le di loro deposizioni, che debbon o ratificar per necessità, non sapendo sovente se quello, che lo scrivano legge, sia ciò, che ivi ritrovasi scritto. Ma anticipar non vogliamo quelle cose, delle quali più appresso distesamente favellar si dee. Seguasi per ora soltanto il corso de' cangiamenti nel processo avvenuti.

Avvisandosi i dottori, che avea il dritto l' accusatore nell' antico processo di produrre le pruove, inventarono il termine ad impinguare, e per la difesa del reo non solo si concesse il termine a difesa, ma ben anche quello della repulsa de' testimonj. all' accusatore altresì comune, e di più l' abolito della ripulsa (1).

Per adempiere a tante funzioni e solennità chi mai non ravvisa, quante dilazioni ne' giudizj siensi introdotte, e qual mescuglio abbian fatto i dottori delle romane, e delle moderne leggi,

---

(1) I dottori canonisti aveano in ciò preceduto ai nostri forensi Nella decr. 24. *Tit. de acc.* si dice *dedet igitur esse presens is, contra quem facienda est inquisitio. . et exponenda sunt ei illa capitula, de quibus fuerit inquirendum, ut facultatem habeat defendendi seipsum, et non solum dicta sed etiam nomina ipsa testium sunt ei, nec non exceptiones, et replicationes leggittimae admittendae.* Ecco la fonte di tante funzioni giuridiche, e delle lunghe dilazioni.

e stabilimenti? Qual mostro indi sia nato dall'accoppiamento dell' inquisitorio, e dell' accusatorio processo; e finalmente quale scampo ai rei quindi siasi aperto? Chi non vede quali disordini e mali abbia prodotte il volere, e non sapere schivare l' oppressione del processo inquisitorio? Per rilevare la libertà civile si diè campo all' impunità, ed alla licenza; e per frenare la licenza la libertà si oppresse. Non si rapirò al primo disordine, e ad un peggiore s' aprì ampio varco. Ciò, che viepiù palese sia dal paragone del presente processo coll' antico Romano.

CAPO XVI.

Della necessità dell' inquisizione nel Regno

Il vero processo accusatorio non può nella monarchia aver mai luogo: l' inquisizione è quivi necessaria. Nelle Repubbliche si apre il giudizio coll' intimazione al reo dell' accusa; poichè, se l' accusato sen fugga, va da per se incontro alla pena maggiore, che mai possa un repubblicano soffrire, cioè il bando dalla patria, ov' egli è un elemento della sovranità. Ma nel regno il dritto di cittadinanza equivale soltanto a quello della proprietà di que' beni, che ivi possiede. E potendo facilmente il cittadino altro-

ve trasportare i suoi averi, può trasferire ove più gli aggrada, la patria. E dopo, che per mezzo del campio, effetto del commercio, e della vessazione, s' introdusse la facilità di trasmettere l' ingenti ricchezze da regno nel più remoto regno con un semplice squarcio di carta, l' indifferenza della cittadinanza divenne maggiore.

Se poi il cittadino cerchi o colle sue braccia, o col suo mestiere la sussistenza, allora il dritto di cittadino equivale a zero. Quella terra, che ei toccherà col piede, sarà la sua diletta patria. Egli troverà per tutto un Giove, che lo protegga, un sole, che l' animi, una terra, che lo nutra. Il filosofo di Ginevra diceva a ragione, che dai moderni lessici doveasi cancellare il nome di patria, e di cittadino.

Ma se mai in qualche monarchia potevasi adottare il sistema dell' accusatorio processo, ciò solo conveuivasi al Romano impero. Essendo le provincie tutte unite sotto del comando di un solo, ed ingombrando quasi tutta la terra la romana potenza, al fuggitivo reo mancava l' asilo dell' angolo il più remoto. Ma in ogni altro regno fa d uopo assicurarsi prima del reo sospetto. Ed a far ciò conviene l' anticipata segreta inquisizione.

Ma disaminiamo la natura, e gli effetti di cotesta inquisizione, quale ella si è tra noi. Apra-

sì la funesta e terribile scena dei mali, che affliggono la società, cui più nocumento arreca l' impunità, che adduce il nostro processo, che la creduta oppressione dell' innocenza. Mettiamo da parte le generali declamazioni de' filosofi, esponghiamo que' gravi disordini, di cui testimonj noi siam tutt' ora nel penoso esercizio della criminale avvocazione.

CAPO XVIII.

Analisi dei difetti del presente inquisitorio sistema.

Diamo principio dall' inquisitore. L' inquisizione o sia la ricerca delle pruove del delitto, e del reo presso de' romani a tempo della repubblica faceasi, come si è detto, dall' accusatore. Sotto gl' imperadori dagl' irenarchi, i quali di accusatori adempivano le veci. Per lo stabilimento delle nostre costituzioni da' giudici medesimi; ed è vietato ben anche a' giudici di commettere e delegare le informazioni ad altri. Ma la necessità introdusse l' uso di commetterla ai notai della causa, che diciamo scrivani, e l' uso passò in legge. E comechè talora i testimonj si ascoltino dal commissario della causa, cioè quando s' interpone la formola *testes au-*

diantur coram, ovvero si ascoltino dall' intera ruota, quando si ordina l informazione *in aula*, tuttavolta lo scrivano è sempre l unico inquisitore. La moltitudine degli affari, e la lunghezza del tempo, quando finalmente si tratta la causa, hanno già cangellate dalla memoria dei giudici le disposizioni de' testimonj. Egli è pur vero, che un provvido dispaccio dell' augusto sovrano a' giudici ordinò di soscrivere le disposizioni de' testimonj, ma ciò non è in uso nella capitale, e nelle provincie è inutile ben anche, non potendosi per la moltitudine degli affari dagli Uditori leggere ciò che soscrive la mano. Il subalterno adunque o sempre, o per lo più è l' inquisitore. Io non parlerò di quest' ordine interessato ad occultare il vero dal bisogno, e dalla necessità. Non riscuotendo gli attuarj dal pubblico alcuna paga, non essendo animati dalla speranza degli onori, credono di aver il dritto di cercare la di loro sussistenza a spese delle leggi. Della poco loro lealità è il pubblico abbastanza convinto. Una verità di sentimento è affievolita dai colori dello stile. Passo adunque ad esaminare que' mali, che alla costituzione del presente processo sono di necessità inerenti, o che il subalterno, o che il giudice inquisitore compili l' informo fiscale.

Vien promossa l' inquisizione precedente, o da un libello di accusa, e di denunzia, o dal-

la notizia, che i subalterni somministrano ai giudici dei pubblici delitti. Se interviene nel giudizio o il denunziante, o l' accusatore, il secondo per legge, il primo per uso somministra i lumi, addita le tracce del delitto, produce la nota de' testimonj.

Ed ecco il primo grave difetto nella costituzione de' presenti giudizj. Nella libera repubblica il zelo del pubblico bene, la gloria, che da una celebre accusa derivava, produceva al giorno ogni delitto per occulto che fosse. Sotto gl' Imperadori gl' Irenarchi, pubblici magistrati denunziavano ogni misfatto. Presso gl' Inglesi accusa il consiglio del Re. Cittadini avviati per lo sentiero degli onori hanno interesse di adempiere alla commessa carica. Tra noi un ceto di persone, che non alletta nè grande, nè poco soldo, che non anima l' onore, non deve dedurre che i famosi delitti, quelli soltanto, che la pubblica fama non lascia nascondere nel bujo.

Quando manchi la parte querelante, quando sia per la sua estrema povertà di niuno valore, o rimane occulta la pruova, o in parte soltanto viene alla luce, o del delitto si prendono fallaci tracce, onde dalle vere deviasi il guardo del magistrato. I delitti de' ricchi sono per lo più coverti dall' aureo manto delle fraterna carità de' subalterni. Quando il querelante e il reo sien poveri entrambi, non si disperdono al vento le

fatiche. Un de' più zelanti Magistrati, che gira le Provincie, mi assicura che quando ei si recò nella Udienza, ritrovò moltissime informazioni da più anni ordinate, e neglette. Nè a cotesto gravissimo male può riparare il zelo di qualsiasi avveduto Giudice. La moltiplicità degli affari, la dignità della toga non gli permettono di comunicarsi col più basso popolo, dissotterrare le pruove e tener memoria delle numerose informazioni.

Secondo difetto: non obbligandosi gli accusatori alla pena di calunnia, nè presso di noi condannandosi nell'istesso giudizio, che s'assolve l'accusato innocente, il calunniatore, come dalle leggi Romane, e del Regno viene prescritto, l'audacia de' falsi accusatori resasi baldanzosa, il numero delle cause inonda il Foro. Si ordina talvolta contro il calunniatore l'informazione, e si apre un secondo giudizio, che resta ognor sospeso; non essendoci tra noi memoria di calunniatore condannato.

Gli antichi romani con molti savj provvedimenti, i quali avrà l'accorto lettore notati dalla sola narrazione dell'antico processo, arrestarono l'impudenza de' falsi, o temerarj accusatori. Colla pena dell'infamia prima della legge Remmia minacciata, indi colla pena del taglione spaventarono i calunniatori, a' quali non era permesso di abbandonare il giudizio senza incou-

trare la pena dal Senatus-Consulto Turpilliano minacciata: I temerarj accusatori non andavano esenti dalla pena delle spese della lite. In Atene l' accusatore, che non riportava la quinta parte de' voti, pagava una considerabile multa, alla quale non essendo bastanti gli scarsi beni dell' infelice emulo di Demostene, n' andò in esilio, non avendo riportato il legale numero de' voti. Severe pene furon ben anche stabilite contro a' prevaricatori, i quali colludendo col reo eludevano la legge. (1)

Ma se i falsi, temerarj, o corrotti accusatori venivano dall' accennate pene frenati, i veri e zelanti allettati furono dalla gloria e dal premio.

Sì fatti stabilimenti da Federico rinnovati son andati in disuso presso di noi. Col presente sistema son moltiplicate le accuse dei falsi, e nel tempo medesimo restano occulti i veri delitti.

Terzo difetto: l' informativo fiscale di fatti è il processo accusatorio, e de' privilegj intanto gode di una imparziale informazione. I testimonj sono dagli accusatori prodotti. Intanto a' testimonj fiscali si accorda la fede maggiore, e niuna o poca a' testimonj del reo. La condizione dell' accusatore e dell' accusato deve essere uguale. Questo prescrivono le leggi, dice il gran-

---

(1) L. ul. Cod. de Cal.

d' oratore di Atene, questo esige il giuramento de' giudici. (1)

Intanto col metodo dei presenti giudizj l' accusatore ha un deciso vantaggio sull' accusato. Poichè nell' informativo, detto fiscale, ma che si dovrebbe più tosto dire dell' accusatore, nella fabbrica dell' edifizio funesto, che ancora quando vien diroccato colle ruine sue schiaccia ed opprime l' assoluto accusato, l' accusatore somministrando le pruove può tessere una rete all' innocenza fatale. Ma più diffusamente trattiamo cotesto interessante punto.

CAPO XVIII.

Proseguimento.

Io suppongo un giusto ed imparziale inquisitore, non già un venale subalterno, pronto ed avvezzo a mettere all' incanto la pruova fiscale. Suppongo incorrotti ed interi i testimonj, i quali parlino colla bocca della verità medesima, non già sieno parziali di colui che gli ha prodotti. Con tante supposizioni veggasi come l'inquisitorio processo sarebbe sempre all' innocenza fatale, se dal seno della corruzione non sorgesse l' antitodo del micidiale veleno.

---

(1) In proem. pro Coron.

Tutte le cose han diversi, e varj aspetti e le diverse, e minute circostanze cangiano la natura dell' azione medesima. Quindi è, che un' azione riguardata per un lato solo, e consideratene soltanto tali circostanze, rassembra di una tal natura; ma per altro aspetto e nel concorso di altre circostanze non sarà più quella di prima, nè farà l' impressione medesima. Se tal istorico ci narri, che un padre crudele intrepido mirò spirare sotto i colpi di un carnefice i proprj figli, che dalla sua bocca uscì l' inumano cenno; qual fremito d' orrore, quale sdegno non ne commoverà le viscere contro del barbaro padre? Ma se un altro storico ne soggiunga, che quel padre fu un console Romano, cioè una persona, nelle cui mani era confidato il sacro deposito della libertà; che eran que' figli ribelli, i quali voleano mettere i ceppi alla patria, introdurre un pubblico nemico, un famelico leone del sangue de' cittadini, e di quello del console istesso; che gli empj tradivano colla patria il proprio genitore, consacrando al ferro de' Tarquinj la sua cervice, quel padre crudele diviene un eroe, e le lagrime versate per quei ribelli figli verranno impietrite sul volto dall' ira e dall' odio verso di lor concetta. Tanto le varie circostanze danno alle cose aspetto diverso.

Allor che l' inquisitore sulle tracce dall' accusatore additate compila l' informo fiscale, consi-

dera l' azion del reo per quella parte sola, che aggrava il delitto, ma non rileva le circostanze, che ne fanno la discolpa. E' pur questa una voce, la quale in bocca a ciascuno inquisitore si ritrova ognora: *al difensivo le pruove del reo*; a quel difensivo, cui nulla fede si dà, come diremo al suo proprio luogo. E intanto l' accusato sente l' offesa; riceve quel colpo nel petto, di che deve poi in appresso con stento saldare la piaga. L' inquisitore, per ragionevole ed umano che sia, non può quel disordine riparare, il quale ha fonte nella costituzione istessa. E deve per necessità camminare per l' orme dall' accusatore segnate. Deve innanzi agli occhi avere la posizione dall' accusatore stabilita, e secondo quella interrogare i testimonj.

Sì fatti disordini furon palesi sin dal tempo di Carlo V. Si attirarono sopra le provvide cure della legge. Ordinò l' Imperadore colla prammatica VI. sotto il titolo *de actuariis*, che nel l' informo Fiscale fossero interamente registrati i detti de' testimonj così a favor del reo, come a pro dell' accusatore. Ma le leggi, che riformano i mali speciali, e non già la viziosa costituzione, ben tosto obliate rimangono. Poichè alla di loro particolare forza quella si oppone dell' universale costituzione. I testimonj non vengono, come si è detto, interrogati, chè sulla posizione dall' accusatore additata. Che se mai

un testimonio a favor del reo depone, non si può il suo detto registrare per la regnante fallace metafisica forense, che noi in appresso esporremo.

CAPO XIX.

Sistema Fiscale.

Ma verrami per avventura opposto, che ne' gravi delitti, ne' quali *ex officio* si procede, ancorchè siavi in giudizio il querelante, l' inquisitore non tenga mai conto alcuno della posizione dell' accusatore, formando da se la vera idea del fatto, che chiamasi sistema fiscale. Ma cotesto fiscale sistema sovente è più fatale all' innocenza, o favorevole all' impunità di quello che volgarmeute si crede. Disaminiamone le ragioni.

Il valoroso inquisitore dopo di avere acquistati degl' indizj, e dopo di aver ascoltati i testimonj, combina i fatti, e formasi poi una compiuta idea del delitto. Quindi a quel punto da lui immaginato, a quel centro prefisso tira le linee tutte degl' indizj, e dirige le deposizioni de' testimonj. Il più diligente inquisitore vien reputato colui, che meglio sa tessere siffatto sistema, proccurando l' unità de' tempi, de' luo-

ghi, e de' fatti, non altrimeni che se un regolato poema per lui venisse composto..

La scolastica, la quale introdotta prima nella morale, e nella teologia, le corruppe e le depravò, trascorsa poi nel Foro, generò il sofisma forense, che noi andremo passo passo additando. In vigore di un tal sofisma si è stabilita nel Foro l' opinione, che ogni testimonio, di cui vien scritta la deposizione nell' informativo fiscale, siasi accettato dal Fisco e dichiarato per vero. Quindi conviene secondo sì fatto sistema, che di necessità cada l' informazione, qualora un testimon fiscale all' idea dall' inquisitor formata, e sulle deposizione degli altri testimonj stabilita, sia contrario. Avvegnachè quindi nasca una contraddizione, che se medesima distrugge: avendosi dal fisco per vere due contrarie cose, e ciò che da un testimonio si afferma, e ciò che si asserisce per gli altri. Quindi l' insuperabili necessità deriva di tenersi per falsi i testimonj, i quali contro del fisco depongano, di non dar luogo tra le fiscali carte a' detti loro, di conciliarli, di persuaderli, e di forzarli ancora a deporre a tenor del vero, cioè a tenor di quella tale idea, che ha per vera l' inquisitore stabilita. E cotesta si è pur l' occulta cagione, per cui inutili ed inosservate sono e saranno sempre le leggi contrarie a tal dominante errore. Ond' è che nell' informativo fiscale si pone soltanto in

veduta quell' aspetto di cose, il quale al fisco giova, lasciando all' accusato la cura di rilevare nelle difese le circostanze a se favorevoli, delle quali dopo una lunga e penosa carcere, più grave talora della pena dell' istesso delitto, che se gl' imputa, si giova per un altro pernicioso errore, che al proprio suo luogo verrà discoperto.

Arrestiamoci per ora a combattere sì fatto mostro di falsa opinione, per la quale la dottrina dell' individuità viene applicata al processo. Individuo secondo i dottori del Foro è il processo. Individua ben anche si è la deposizione di ciascun testimonio. Quindi ad uno scopo solo debbono collineare le deposizioni tutte, e ad uno scopo altresì i detti della deposizione medesima. Onde, se il processo sia falso in una sua parte, se la deposizione del testimonio per una parte non regga, tutto da' fondamenti rovina l' edifizio fiscale.

Egli è pur vero che l' uomo in una cosa mendace, è sospetto ognora nell' altre, che afferma. Non nasce però quindi, che una deposizione mendace in un sol punto, debba per falsa interamente aversi. Non sempre volontariamente si mentisce, ma ben sovente o per difetto della memoria, o per traviamento de' sensi. Inoltre non essendo di ordinario gli uomini nè interamente buoni, nè interamente malvagi, alle verità sogliono framischiare i mendacj. Deve adunque un

savio giudice da varj argomenti estimare il valore della deposizione del testimonio, e discerner così dal falso il vero.

Più stolta ancora si è l' opinione dell' individuità del processo, potendo esser benissimo falso un testimonio, o più dell' informativo; ed intanto esser veraci gli altri. Ma dovendo noi in appresso ritornare sul medesimo soggetto, per ora non ne diciamo d' avvantaggio.

Per cotesta erronea opinion regnante, la quale, se non salva interamente l' accusato, gli vale almeno a sottrarlo all' ordinaria pena, l' inquisitore volendo tutto accordare, e combinare insieme, sovente è costretto ad incarcerare, ed a vessare i testimonj, a sempremai rilevare quello soltanto, che al sistema fiscale convengasi, tralasciando ciò, che additi la ragion del reo. Onde talora formasi un verace romanzo, o piuttosto un tragico poema, in cui l' accusato è l' infelice protagonista.

Ma se poi l' inquisitore di molto accorgimento non sia, un mal formato e difettoso processo apre al reo la via da fuggire la meritata pena. E ciò di ordinario avviene nelle voluminose informazioni; avvegnachè più malagevole cosa sia il serbare l' unità in un inviluppato e lungo poema, che in una breve e semplice rappresentazione. Ma noi siam giunti ormai a tanto disordine, che dobbiamo l' antidoto del veleno cercare in un più

mite veleno, e curare il male più grave surrogandogli il mal minore. Infelici cittadini, se l'unità del processo fosse mai sempre esattamente serbata. L'ignoranza de' subalterni è sovente l'unico riparo della innocenza oppressa.

Egli è a ciascun noto quanto alle scienze nacque un tempo lo spirito di sistema. Esso fe' perdere di mira la verità, onde non interrogandosi la semplice natura, si trascurò di raccogliere i fenomeni, di comparargli tra loro, e trarne le generali teorie. Per sostenere l'ipotesi adottata, a tutto si fe violenza. Si abusò della ragione. L'istesso accade nelle cose di fatto. Formatosi una volta dal fisco il sistema del delitto commesso, tutto a tal idea si fa servire, l'altre tracce vengono abbandonate dell'intutto, trascurati gli altri indizj. Quindi schivando spesso la pena il vero reo, è l'innocente talora vittima dello spirito di sistema indrodotto nel foro.

Nè per questa parte soltanto nuoce al vero il sistema fiscale, ma ben anche per lo pregiudizio, che di ordinario apporta all' accusato. Anticipatamente al fatto fiscale si forma un giudizio contro del reo, che con difficoltà vien poi distrutto, portandosi i giudici nel tribunale coll'animo già prevenuto.

Ma sovratutto il giudice commessario, il quale prima di tutti gitta nell'urna il voto, che condanna l'accusato, non può mai avere l'indif-

ferenza di giudice, dovendo esser animato dall' ardore di un appassionato querelante, del quale inquirendo adempì le parti. Poichè per quello gagliardissimo attaccamento figlio dell' amor proprio, primo ed unico mobile di tutte le nostre azioni, per quell' attaccamento, io dico, che ha ciascun uomo alle sue idee, a' suoi giudizj, alle sue operazioni, il giudice inquisitore vivamente sostener dee il sistema fiscale, produzione del suo ingegno.

Le nostre idee, e raziocinj, e sovratutto le nostre invenzioni, sono considerate da noi, per dir così, come porzioni del nostro spirito. Quindi allorchè si distrugge un sistema da noi formato, e' ci pare, che distruggasi una porzione di noi, che sia divelta da noi una qualche proprietà dell' anima nostra. La storia letteraria ci somministra di sì fatte verità pruove evidenti nella fervida, e talor sanguinosa guerra degli autori pe' di loro sistemi. Oltre quell' amore paterno, che nutriamo verso le nostre produzioni, la vanità ha non poca parte nella difesa de' nostri giudizj e sistemi. *Errare, etc. decipi turpe ducimus.*

Cotesto impegno di sostenere il piano delle pruove, che al giudice disconviene, all' accusatore sta bene assai. Il giudice è il mezzo tra due litiganti. Egli compara l' opposte e contrarie ragioni, le bilancia, e poi giudica. L' accusato-

re e il reo forniscono i dati, i fatti, le congetture, le quali sono la materia del giudizio. Non dee dunque nel giudice oprare che la fredda ragione: la passione animar dee l' accusatore. L' attenzione, la diligenza, l' acume, necessarie doti per ritrovare il vero, non sono, che figli di un vivo interesse, di una fervida passione. Nel nostro sistema ad unque si confondono insieme due opposte funzioni, delle quali o l' una o l' altra ben si adempie. Avremo sempre o un inefficace inquisitore, o un appassionato giudice. Io non ho parlato di quell' impegno, che nasce nell' animo del giudice inqui sitore nelle famose cause, di segnalarsi per lo zelo, e per i talenti di porre in chiaro un occulto delitto, consacrandosi una vittima alla pubblica giustizia. Un sì fatto lodevole impegno può far travedere il più umano e giusto de' giudici, che mira la sua gloria, e la sua fortuna germogliare dal terreno bagnato del sangue del supposto reo.

Tanti, e sì fatti disordini sono, che necessariamente secò strascina quel sistema fiscale, che nell' informativo congegnasi, qualora giusto ed incorrotto sia l' inquisitore. Ma se pur voglia dell' arbitrio abusare, qual agio non gliene offre il metodo usato? Potendo nel nostro sistema i giudici accordare o negar *il praeogulis* agli accusati, cioè potendo, quando lor piaccia, nell' informazione tener conto delle difese anticipa-

tamente prodotte, ciascun vede, che la salvezza del reo, o l'oppressione dell'innocente è nelle mani dell'inquisitore, alla bontà del quale, non già alla precauzione della legge è debitrice della sua salvezza l'innocenza.

CAPO XX.

Della vessazione de' testimonj.

Acciocchè nulla si tralasci, che all'analisi dell'informativo fiscale si appartiene, convien quì dire poche parole almeno della necessaria vessazione de' testimonj. Io non parlo delle incredibili oppressioni e violenze a' testimonj da' subalterni usate. Non dico, che nelle provincie gli averi, la pudicizia, la libertà de' testimonj è continuamente esposta alla voracità, ed alla violenza di coteste rapaci arpie. Ripeto che il mio scopo non è di porre in aspetto l'abuso dell'esecuzione del presente sistema, ma i vizi alla costituzione stessa inerenti. Parliamo adunque della necessaria vessazione de' testimonj.

Ragion vuole, che sien carcerati i testimonj soltanto, i quali non vogliono deporre ciò che del delitto sanno. Quando l'inquisitore abbia argomenti della di loro scienza, ricusando di dir il vero, a ragione gli può restringere. Ma cotesti

indizj son dalla legge fissati? Dipendono soltanto dall' animo del giudice. Il massimo arbitrio adunque presso di noi della libertà decide, non solo dell' accusato ma de' cittadini tutti, che abbiano un rimoto rapporto con quello.

Ma ne' più gravi delitti si espande più l' arbitrio dell' inquisitore. Ei basta, che taluno possa essere informato del delitto, perchè sia carcerato. I vicini, gli amici del reo, e del morto del pari vengono negli atroci omicidj arrestati. Le mani dell' inquisitore son in tal caso disciolte d' ogni legame, e la civile libertà non è per nulla sicura.

D' altra banda poi senza sì fatte necessarie violenze i gravi delitti rimarrebbero mai sempre impuniti. La pubblica corruzione legittima la pubblica violenza, la necessità fa l' apologia del disordine. I testimonj sono ognor renitenti a dir il vero, e ciò per più cagioni.

Prima. Presso di noi non essendo sparse tra il popolo massime di stabile, certa, e vera morale, regnavi una cotal corrotta opinione per cui universalmente si crede, che atto sia di pietà salvare il reo, tacendo la verità, e spergiurando eziandìo. Così fatto principio di moral corrotta derivò, come io m' avviso, dal governo feudale, nel fiorir del quale fu reputato cavalleresco punto di onore il protegger altrui, quando au-

ch' egli si fosse reo, quando la protezione del potente da lui implorata venisse (1).

In secondo luogo la facile corruzion de' testimonj dà mano all' occultamento de' delitti, ed ella ha la sorgente nelle nostre antiche sciagure. Essendo stato diviso cotesto fertile regno quasi in due classi, di Feudatarj ed Ecclesiastici, che tutto possedono, e di un popolo povero all' eccesso, ed avvilito, nella seconda numerosa classe nè costume, nè probità, nè veruna educazione ordinariamente ci ha potuto allignare. I poveri e gli oppressi son sempre vili; gli oppressori orgogliosi e fieri: ed entrambi lontani dal civile costume, e dalla sociale virtù. Gli schiavi, ed i despoti del pari son uomini degradati. Il vile, e il bisognoso, il quale non può quel vigore avere, che richiede la virtù, acquistare le cognizioni, che nutrono l'onestà, cede agevolmente a chi lo corrompe, per soddisfare alle necessità della natura. Per opposto chi non gusta, che il piacere della sua potenza, e delle ricchezze, ha chiuso ed indurito il cuore a' moti di compassione, e di pietà, ed al divino impeto della beneficenza, sentimenti che sono la base d' ogni virtù.

---

(1) Saggi Politici Sag. 2. Da tal massima ebbero rigine i raccomandati.

Inoltre in cotesta immensa ineguaglianza di fortune, e vicende di opulenza e di povertà, non poteva allignare sentimento di pubblico bene. Cotesto è figlio dell' istruzione, che i poveri non possono procurarsi giammai. Nasce dall' amore della costituzione, la quale manca, ove le voci e le forze delle leggi, e de' magistrati sono languide, la prepotenza di tutto dispone, e quindi non si conosce la libertà civile.

Son queste le antiche cagioni, per le quali non essendosi presso di noi nel funesto viceregnale governo conosciuta nè libertà civile, nè ordine, nè pubblico bene, tutto soggiacque alla prepotenza ed alla corruzione. E benchè dal saggio e felice governo de' nostri principi si vadano a poco a poco estirpando le cagioni di tanto disordine, pure gli effetti per lungo tempo si faranno eziandio sentire, come le oscillazioni delle corde durano ben anche dopo l' urto cessato. Quindi senza una certa violenza nel presente sistema di cose, da' testimonj alla corruzione esposti malagevolmente si trae la verità da bocca. In così fatte circostanze la violazione della libertà civile è un inevitabile Sacrifizio, che alla pubblica sicurezza si fa.

CAPO XXI.

Del giudizio che si forma sulle scritte deposizioni de' testimonj.

Scorriamo rapidamente per tutti i disordini del presente inquisitorio processo. L' imperadore Adriano ordinò, che ne' criminali giudizj non si desse fede alcuna alle testimonianze scritte, ma soltanto alla viva voce de' testimonj (1). Di che la ragione si è, che la scrittura, come ben dice Socrate presso Platone, è morta, nè ci parla, che per una parte sola, cioè per mezzo di quelle idee, che co' suoi segni nello spirito ci desta. Non soddisfa appieno la nostra curiosità, non risponde a' nostri dubbj, non ci presenta gl' infiniti possibili aspetti della cosa medesima. Nella viva voce parla eziandìo il volto, gli occhi, il colore, il movimento, il tuono della voce, il modo di dire, e tant'altre diverse picciole circostanze, le quali modificano e sviluppano il senso delle generali parole, e ne somministrano tanti indizj o a favori, o contro l' affermazione delle parole. La muta lingua, l' eloquenza del corpo, per valermi della frase di Tullio, come più in-

---

(1) *L. III. D. de testib.*

teressante, così è più veridica delle parole e il vero può nascondere meno. Tutti i divisati segni si perdono nella muta scrittura, e mancano al giudice i più chiari e certi argomenti.

L' interrogazione, che al presente testimone si fa, è un vero, ma dolce tormento, col quale dalla bocca di quello si ritrae la verità. Il mendacio non può essere nell' intero sistema dell' idee dell' uomo. Quindi è che l' oblique domande, e le risposte del testimonio danno delle certe pruove della verità, o della falsità di quanto egli depone. Le idee dello spirito umano sono concatenate tra loro, ed una falsità in una proposizione ammessa dev' essere in contraddizione colla serie dell' altre idee, che formano l' università delle cognizioni. Gli Aristoteli ed i Loke potrebbero essere i soli coerenti mensognieri. Ma gli Aristoteli, ed i Loke non si riproducono dalla natura che dopo l' intervallo di secoli.

Dal volto adunque, dalle varie risposte, e dalla maniera di dire deve il giudice raccogliere la verità de' fatti. E ciò gli vien altresì prescritto dalle savie disposizioni del dritto Romano (1).

---

(1) *Ideoque divus Adrianus Junio Varo legato provinciae Ciciliae rescripsit. Cum qui judicat magis scirposse, quanta fides sit adhibenda testibus. Verba epistolae haec sunt. Tu magis scire potes quanta fides sit adhibenda testibus. Quin et cujus dignitatis et cujus existimationis, et qui simpliciter visi sunt dicere. Utrum*

Quindi esser non debbono contenti i giudici del solo giusto numero de' testimonj, nè soltanto dell' ordine, e dell' estrinseca giustizia solleciti, non bastando che due testimonj senza alcuno apparente reo attestassero il delitto dell' accusato. Cercar deesi la verità da tutti gli argomenti, e segni, in fin che l' animo rimanga interamente persuaso. Quindi nella quarta legge del codice *de testibus*, si dispone, che le sole deposizioni de' testimonj non bastino a condannar l' accusato, se valevoli argomenti non rendono tranquillo l' animo del giudice. (1)

A chiaro giorno si scorge quanti dati per ben giudicare mancano a' giudici nel sistema della presente scritta inquisizione. Io vo rilevando soltanto que' mali, che accompagnano l' inquisitorio processo, anche quando il giudice fosse ad evidenza persuaso, che tal già disse il testimonio, qual ritrovasi scritto. Quando darò fuori la teoria del calcolo degl' indizj, si conoscerà appieno quanta fede debbasi dare alle scritte testimonianze. Supponendosi l' attuario che scrive le deposizioni de' testimonj incorrotto ed intero,

---

unum, eundemque et praemeditatum sermonem attulerint, an ad ea, quae interrogaveris, ex tempore versilia responderit L. 3. D. de test.

(1) *Solam testationem prolatam nec aliis legitimis adminiculis adprobatam nullius esse momenti certum est.*

la probabilità della pruova nascente dalla fede de' testimonj viene ad essere di gran lunga diminuita. Poichè ella decresce quanto più sono i mezzi, per i quali passa, innanzi che al giudice pervenga. L' attuario è un testimonio solo, che ne fa fede del detto degli altri. Abbiamo adunque un detto di detto, una probabilità di probabilità, un' ombra di pruova.

Se poi mettesi a calcolo, qual cangiamento e diverso aspetto prendano le idee con certe voci, o con diverse, in un modo, o in un altro enunciate, quando diminuir dovrà la fede de' testimonj, de' quali le idee ci tramanda uno scrivano a sgrammaticar avvezzo? Una interpunzion diversa, un' alterata sintassi cangia interamente il senso delle parole. Trascuriamo nel presente calcolo le inavvertenze e gli errori di memoria, acciocchè, riducendosi la probabilità, che nasce dallo scritto processo, a zero, non sembrassimo spinger tropp' oltre il paradosso.

Un altro disordine, che nasce dallo scritto processo, nè picciolo certamente, si è quello, che per ultimo esporremo. Quando i testimonj vengono interrogati nella presenza di coloro, che debbono giudicare, tutte le contraddizioni, che nascono o da errori di memoria, o da impropria maniera di esprimersi, si possono conciliare insieme, senza che si faccia alcun torto al vero, richiamandosi alla memoria de' testimonj

la precisa e destinta serie de' fatti, onde, possan essi adoperar poi più propria espressione. Il giudice presente distinguerà gli errori della memoria e della linqua da' vizj del cuore. Ma nella scritta informazione, o vengano fedelmente trascritte le parole de' testimonj, per lo più idioti ed igniorauti, e la contraddizione smentirà i detti loro; o dall' inquisitore si disporranno in miglior forma le idee, ed allor si giudicherà su quello, che l' inquisitore dice, e non gia sulle fedeli deposizioni de' testimonj.

CAPO XXIII.

Della scolastica metafisica forense intorno al costituto, ed ammonimento del reo.

Dopo la compilazione dell' informo fiscale dovrei parlare della carcerazione del reo, e de' gravami che di quella si sogliono produrre; ma più comodamente ne ragioneremo appresso, laddove degli altri gravami faremo parola. Favelliamo al presente della deposizion del reo. A tenore del sistema fiscale s' interroga il reo, cioè su que' fatti si domanda, che formano gl' indizj fiscali. Se negativo egli sia, se gli dà l' ammonimento, che la barbarie forense dice *monitus*. Poichè viene egli ammonito sotto pena di spergiuro a

confessare il delitto, e questo, per valermi dell' espressione de' dottori, è il cominciamento della guerra forense, questo è il primo attacco tra il reo, il fisco, e l' accusatore, de' quali ultimi si consolidano le ragioni.

In questo ammonimento contiensi tutto il sistema fiscale, che ha ognor per vero il Fisco, e per sacrosanto i dottori. Donde nacque l' erronea dottrina di sopra additata, per cui si crede, che ogni testimonio ammesso dal fisco sia un evangelista, che deponendo per lo reo, tutte abbatta le pruove fiscali.

Su questo ammonimento i nostri dottori han fabbricata la di loro risposta metafisica, e scolastica sottigliezza. Nell' ammonimento, dicon essi, il fisco stipula un contratto col reo, con cui promette, che secondo quella posizione lo debba giudicare, nè possa essere altrimenti condannato il reo, che secondo la forma dell' ammonimento, cioè secondo il fatto fiscale: in guisa che se quella posizione non regga, o crolli in parte, il reo non dee temer l' inutile minaccia della legge. Dicono di più: nell' ammonimento il fisco sì detta un' immutabile legge, dalla quale non si può mai più dispensare.

Prima di vedere la torbida sorgente di cotesti adorati errori, vediamone l' insussistenza e la frivolità.

Qual contratto e mai questo, che hanno i dot-

tori sognato ? Il Fisco altro non è, che un pubblico accusatore, l' esecutor delle leggi. Nè l' esecutore può in menoma parte dispenzare, od alterare la legge. Il reo, che deve allo stato l' esempio della pena, per mezzo del suo delitto ha colla società contratta l' obbligazione, nè questa si può o distruggere o cangiar di natura per lo fatto dell' avvocato del fisco. Ma i nostri forensi hanno confuse ognora le varie funzioni della sovranità, la facoltà legislativa, e l' esecutiva. Non hanno avute mai le distinte idee di sì fatte cose. Occupati solo nel privato dritto, hanno il pubblico affatto ignorato. E' sogno adunque, e forense sofisma questo immaginato contratto, come ben anche la legge dal fisco a se stesso dettata: niuno impone a se la legge ma bensì a' suoi soggetti.

Lasciamo da parte sì fatte mostruose opinioni, e consideriamo al più, che possa mai importare quella posizione fiscale nell' ammonimento dispiegata. Ella può valere quanto negli antichi giudizj valea l' intentare l' accusa, secondo quella legge, in virtù della quale chiedevasi la condanna dell' accusato.

Nel libello però di accusa, benchè alcune particolari circostanze deveansi esprimere, come l' anno, il mese, il luogo, in cui fu commesso il delitto, non però tessava l' accusatore l' intera e minuta istoria del fatto, come nell' ammonimen-

to si fa. Da che nasce quel disordine, che apre un facile scampo ai rei. Avvegnachè ritrovandosi falso in parte quel racconto fiscale, crolla l' intero sistema; ciò che fa la verità rimaner sepolta; potendo ben esser false parecchie circostanze, e intanto vero il fatto principale. Quindi ne' Romani giudizj, deducendosi l' accusa, si deduceva in generale il delitto, e le circostanze dall' interrogazione e confronto de' testimonj venivano fissate.

Ma qual fu la sorgente del fallace metodo, di cui ragioniamo? Ne' barbari tempi uno de' divini esperimenti il giuramento si fu. Gli Ecclesiastici, che gagliardamente si opposero al duello, ed agli altri divini giudizj, ritennero il giuramento per giuridica pruova, come quella, di cui l' estimazione loro si apparteneva. I Greci e i Romani si valsero molto della religione (1) del giuramento. I testimonj non giurati non udivansi affatto. Ma la giustificazione del reo per mezzo del giuramento, questa canonica purgazione, ne' felici tempi della Repubblica, e ben anche sotto gl' Imperadori fu totalmente sconosciuta. Ne' barbari tempi venne a supplire la mancanza della vera legale pruova. Il dritto canonico la prescrisse (2), e l' uso del foro l' adot-

(1) Macch.
(2) Cap. XVII. N. de ecc.

tò. Ecco l' origine dell' ammonimento. Il giuramento dato ai rei, e l' ammonimento a confessare il vero, dicono i nostri dottori, è una spirituale tortura. La vera fisica tortura, la quale è l' uno de' divini giudizj, che nel secolo della coltura vergognosamente ci rimane ancora (1), costringe, e sforza il reo a confesssare il delitto Il timore dello spergiuro fa violenza allo spirito. Conviene adunque rinfacciare al reo tutto ciò, che si è dal fisco costato, e col valor del giuramento, o sia per mezzo del timore dello spergiuro, che si attira la pronta vendetta del cielo, sospingere lo spirito a palesare il proprio delitto. Così ragionano i nostri dottori. (2)

---

(1) Sagg. Polit.

(2) Nell' origine sua l' ammonimento fu l' istesso atto che la ripetizione de' testimoni, e simile al confronto e contrasto che usavasi negli antichi giudizj romani, e che serbasi ben anche nel militare processo. Se negativo era il reo, rinfacciavasegli lo spergiuro, e in sua presenza introducevasi il testimonio, che gli sosteneva la verità sul volto. Nel più volte citato processo contro a' Baroni ribelli, fatto compilare da Ferdinando Primo di Aragona, essendo il Conte di Melito negativo intorno ad alcune circostanze della congiura e ribellione, si ammonisce così. « E dicendose ad ipso deposante, che lo « dicto Rogero Conza è tornato in Napoli, e ave deposta la verità come sia passata. Del che ipso deposan- « te depone lo contrario, che però guardi bene, e pen- « se a quello, che dice, che taccendo lo vero sende fa- « cea la affrontatione de dicto Rogero, et ipso deposan- « te, Per questo ipso deposante conoscendo havere occul-

Debbo io di tal ragionamento svolger le assurdità, rilevarne l'insussistenza? E non è palese di per sè la lunga serie degli errori, che sì fatta erronea dottrina rinchiude. Si suppone in prima che sia obbligato il reo a deporre contro di se stesso. Si crede di aver dritto il giudice di estorquergli da bocca il segreto alla sua vita, o alla sua libertà fatale. Si assume, che una confessione o col dolore o col timore estorta abbia il valor di una convittiva pruova. S' immagina una spirituale tortura. Cotesti mostri di errori nella fallace esposta teoria son tutti rinchiusi. Ma o di per se palesi sono, o dimostrati dalle penne dei dotti filosofi, che l' amor dell' umanità ha dirette ed animate. Sulla confessione de' rei o spontanea o estorta io nulla soggiungerò, dopo quello che distesamente ne ha ragionato il dottissimo Cavalier Filangieri colla vivez-

---

« tata la veritate e facto falso juramento de che ad Dio.
« et al mondo ne dice sua colpa, vole per questo dice-
« re la verità del fatto. Ed appresso. Quoniam ex re-
« petita praecedenti depositione dicti Don Pauli demon-
« stratur aperto quod Comes Mileti tacuit veritatem, et
« inde facta affrontatione dicti D. Pauli cum ipso comi-
« te, ec lecta sibi ac data intelligi eidem comiti deposi-
« tione ipsa de verbo ad verbum, fuitque propterea cum
« juramento interrogatus debeat dicere veritatem stante
« praesentia ipsius Don Pauli.

Ammonimento ed affronto furono adunque una sola cosa da principio, ed assai più utile fu l' antico del metodo presente, contenendo anche l' affronto de' testimonj.

za dell' energetico suo stile. Tralasciando da parte ciò, che è stato da valentuomini eseguito, e ciò, che verrà con precisione fissato dalla teoria del nostro calcolo morale, mi arresto soltanto a combattere un' altra opinione, che tiranneggа le menti de' dottori, e dalle mani della giustizia strappa i più famosi rei.

E' un domma ricevuto nel foro, che il giudice non possa costituire il reo senza i sufficienti indizj. Domma stabilito, ma che non ha nelle leggi, o nella ragione alcuno sostegno. Quando il giudice senza indizj costituisce taluno, ragionano i dottori, l' ha per reo, e in conseguenza l' infama. Ma non deesi alcun dritto del cittadino violare, non deesi il prezioso dritto della pubblica stima offendere, quando indizj non concorrano contro di lui: lecito quindi non è domandar il reo, se gl' indizj acquistati contro di lui non ne diano al giudice il dritto.

Quali fallaci conseguenze da un erroneo principio! Quando il giudice domanda l' accusato, niuna ingiuria gli arreca: egli reo nol fa, quando cerca del delitto, quando nell' oscuro ancor ne giace. Egli ha il dritto di verificare ciò, che l' accusatore deduce. Richiede dunque il reo se convenga coll' accusatore, over di no. Onde se conviene, si discetti del dritto, ed in contrario dia luogo alle pruove. Non ha dunque il magistrato il dritto di prender conto dell' azioni

de' cittadini, e di cercar la verità dei fatti? Quali e quante assurdità questi, che han nome di dottori, hanno immaginato! Niente di simile si udì mai ne' Romani giudizj. Il primo atto giuridico, come si è detto, nella storia del Romano processo, erasi quello d' interrogare l' accusato. Bastava il solo libello di accusa per adempire a tal funzione, la quale è il comînciamento, l' apertura del giudizio. L' interrogazione dell' accusato è un dare sfogo all' accusa. E niuna ingiuria arreca l' accusa, ma la sola condanna. L' incolpabile Catone quante accuse sostenne, tante pruove, e testimonj diede della sua virtù. La perdita, non l' attacco discredita il valore.

Ma un errore, un disordine stabilito si mena dietro l' inevitabile seguace catena d' infiniti mali. Si diè forza all' inquisitorio processo di pruova legale, in virtù della quale si condanna l' accusato. Si volle a tenor delle Romane leggi interrogare il reo: si formò un mostruoso mescuglio d' inquisitorio, e di accusatorio processo. L' interrogazione più non è quell' atto indifferente, che apriva il giudizio. Divenne l' atto solenne, col quale il giudice intima all' accusato la sua reità, e rinfacciandogliela, vuole strappargli da bocca la propria confessione per aggiunger peso a quell a pruova, della quale ei medesimo diffida.

Gl' indizj richiesti a costituire il reo, e ad ammonirio son gl' indizj a tortura. Se l' ammonimento è una spirituale tortura, inferir non si può a tenor delle leggi senza gl' indizj sufficienti. Quegli argomenti adunque, che debbon concorrere; perchè il giudice possa torturare il reo, danno il dritto di costituirlo, e d' ammonirlo ancora. Che concatenamento di errori, de' quali l' uno dell' altro diviene il sostegno! Quale logica distruttrice d' ogni ragione! E pur per entro cotesto tenebroso laberinto s' aggirano gl' innocenti, e i rei; e talora ci restano inviluppati quelli, e se ne districano i secondi.

CAPO XXIII.

Della repetizione de' testimonj.

Dopo il costituto, e l' ammonimento si contesta la lite, e concedesi il termine. Si adempie alla repetizione de' testimonj, della quale l' origine si è di sopra accennata, l' inutilità si dimostra al presente.

Quest' atto, che ad una mera formalità si è ridotto, prolunga il giudizio, e non giova al reo, che avvedutamente sovente dà per ripetiti i testimonj. Non gli giova, io dissi, poiché o raro o non mai si disdicono i testimonj senza la di loro rovina.

La sofistica forense vuol, che sacrosanto sia il sistema fiscale, individuo il processo, ogni testimonio esaminato, accettato dal fisco, e quindi vero. Se nella repetizione si disdica costui, il sistema fiscale già va a cadere. Si dee apporre un appoggio al vacillante edificio. Il testimone ha spergiurato. La carcere e la pena l' attende.

Ma un corrotto subalterno avrà posto in bocca al deluso testimone le parole dall' accusatore suggerite. Al notajo della causa, rispondono i dottori, e non già al testimonio si crede. Quando più testimonj non ratifichino le scritte depo-

sizioni, se avanti del giudice abbiano deposto, tutti sono spergiuri, nel fondo di una carcere vengono tutti respinti. Ma come fidarci alla memoria del giudice dalla moltiplicità degli affari, dal decorso del tempo affievolita? Sulla fede dello scrivano quella del giudice di necessità si appoggia. Un testimonio, che siasi disdetto negli atroci delitti, almeno dee alla tortura soggiacere. Il fiero dolore del tormento, come il fuoco i metalli, depura lo spirito del testimon mendace, purga lo spergiuro, e la prima deposizione, confermata tra gli urli e i pianti della tortura, sarà la chiara pruova, dalla quale riprenderà vigore il sistema fiscale, e riceverà l' accusato l' ordinaria pena (1).

Posto ciò qual é quel martire della verità, quell' intrepido testimonio, che non voglia confermare quella deposizione, che ei già fece corrotto dalla parte, ovvero la deposizione, che lo scrivano a suo piacere ha nell' informativo registrata?

A che dunque vale l' inutile atto della repetizione de' testimonj sempre che regga il metodo presente, per cui si da forza di legittima pruova all' inquisizione, e si forma un sistema fiscale?

---

(1) Sulla purgazione della tortura veggansi i Saggi Pol.

CAPO XXIV.

Del collegio, e della ricusa de' giudici.

Dopo la ripetizione si dà luogo al termine, al reo, al fisco, e al querelante comune. E' tempo adunque di parlare delle difese del reo. Ma avanti di parlare delle difese di fatto, cioè delle pruove, colle quali si nega l' assunto dell' accusatore, ragioniamo di quelle di dritto, che nascono dall' eccezioni dal reo proposte. Parliamo della ricusa del giudice, la quale si propone dopo del costituto del reo.

Coloro, che della vita e della libertà de' cittadini debbono giudicare, conviene che sieno il più che si possa numerosi.

L' affare verrà per tutti gli aspetti suoi riguardato, e ciascuno avrà considerazione di ciò, che agli altri sia fuggito, così che essendo più numerosi i dati, su de' quali cadrà il giudizio, sarà più vero, e più esatto.

Oltre di ciò niuna cosa più l' arbitrio di un giudice raffrena, che il collegio di molti. E tanto è minore del particolare, quanto coloro, che giudicano, sono più.

La libera facoltà delle sospezioni è il sacro asilo contro le oppressioni, ed il più forte riparo della libertà civile. Colui, che deve essere

giudicato o da un giudice suo nemico, o favorevole al suo contrario, non sarà mai sicuro e confidente nella legge. Il collegio adunque, e la libertà facoltà di ricusare qualsiasi giudice, sono il sostegno della libertà civile.

Le leggi, che hanno seguita la via di mezzo, ed han concessa la facoltà di ricusare, richiedendo che provar si dovesse o la nimicizia, o i motivi d'inimicizia del giudice, non han per avventura ovviato a que' mali, ai quali vollero dar riparo. A chi sia per poco ne' giudizj versato è palese quanta è la difficoltà di provare un fatto. Or quale e quanta malagevole impresa esser mai dovrà recare alla luce d'una pruova legale gli affetti dell'animo, che sono così occulti, e così celati, che per niun conto si palesano al di fuori nella gente accorta ed avveduta qual esser pur troppo suole quelle del foro? I gradi de' nostri affetti, secondo i quali son essi, o retti, od oltrepassano i confini del giusto insensibili sovente sfuggono la comune veduta, e ben anche l'accorgimento di coloro, che son da quei movimenti agitati. Or come si potranno con chiarezza altrui dimostrare? Come io medesimo potrò misurare i gradi del mio favore per uno de' litiganti, ed esattamente intendere, se quella mia propensione siasi tanta, che mi spinga di là del dovere? Non dico già, ch' altri ciò possa nel giudizio comprovare.

Del pari malagevole cosa si è provare i motivi della nimistà. Le cagioni, e le molle degli animi nostri, i motivi dell' azioni morali sono talora incredibili o per la stranezza loro, o per la sproporzionata picciolezza cogli effetti. E non di rado in guisa trovansi complicate, che non potrebbe svilupparle mai il più acuto pensatore. Negli anni scorsi fu da me per ordine della Real Camera un reo difeso, che un barbaro, e crudele omicidio di un fanciullo commise, non per altra cagione, che per ricevere la segnalata grazia di essere ascritto ad una compagnia di scorridori di campagna, la quale non volea ammetterlo alla di lei unione, se pria con grave delitto non si fosse iniziato nella malvagità. Or chi mai avrebbe creduto probabile un tal motivo?

Riguardo poi alle picciole cagioni, le quali alterano gli animi, io ne appello all' esperienza di ciascuno. Cresce talora in noi l' avversione, e l' odio eziandio verso di una persona per gradi, e per una serie di picciolissime cagioni, molte delle quali da noi medesimi o non sono avvertite, o non si possono per decenza manifestare. L' aspetto del pubblico ha una certa tal magica forza, che in eroi ci trasforma tutti, e fa scomparire l' uom privato, e le debolezze, e ciò che è di ridicolo in essolui. Nel pubblico di noi, e degli altri pensiamo in una maniera

più grande, e sublime, nè prestiam credenza alle picciolezze dell' uomo, ed il proprio orgoglio sparge un denso velo su delle cose che ci umiliano.

Di più l' efficacia e forza de' motivi morali non si può con esattezza calcolore, essendo ella nella ragione del temperamento, e dello stato attuale della macchina. L' istesso motivo diversamente opera ne' diversi temperamenti, e nel vario stato, in cui l' uom si ritrova. Le cagioni, che leggiere impressioni fanno ne' temperamenti placidi, o tardi, gravissime alterazioni producono ne' colerici, ne' quali per la soverchia tensione è irritabile oltremodo la fibra, e da' più leggieri urti riceve grandissime oscillazioni. E tutto dì osserviamo in noi medesimi, che qualora o sien agitati e commossi gli acri e pungenti umori, o sien da' dolori innasprite le fibre, siam più facili all' ira, e per quelle cose s' accende l' animo, che in altro tempo in esso farebbero o poca o niuna impressione. Poichè allora le fibre son più tese, ed oscillabili più. Operano adunque i piccioli motivi grandi, o piccioli effetti secondo lo stato nostro. E' dunque possibile il poter dimostrare le cagioni dell' odio, quando son elle il composto del motivo morale, e dell' attual irritabilità delle fibre?

Son talora così fatti motivi così composti, che noi stessi non li potremmo sviluppare, e

partitamente vedere. Poichè oltre i motivi d' odio, e di amore, che nascono dal fatto degli uomini, ve ne sono de' più potenti, che sorgono dalla fisica struttura, e dal temperamento di ciascuno. Come vi sono delle conformazioni delle macchine così analoghe tra loro, che par che sia in due uomini un medesimo sistema, ed ordine di solidi, e di fluidi; così per contrario avvi della strutture interamente opposte, nelle quali i movimenti sono dell' intutto avversi tra loro. Or le nostre sensazioni, e gli appetiti, che l' effetto sono delle sensazioni, e i modi stessi dell' intelletto essendo analoghi ognora alla qualità de' fisici moti, ed al temperamento, dalla diversa modificazion della macchina sorge l' opposizion degli spiriti, del gusto, e della maniera di vivere. Ond' è che gli uomini sono amici o nemici per natura, ed alcuni vedendosi la prima volta, o si amano subito, o si odiano. E coloro, che più sensibili sono, e meno determinati dai complicati rapporti della società, sono assai più mossi da cotesta analogia delle fibre, o dalla contraria lor posizione (1).

Or dicasi, se mai può dedursi in giudizio una cotal nimicizia, e naturale avversione, e se alle forensi pruove ella è mai soggetta. Su tal pro-

(1) Veggasi l'Appendice al I. Saggio.

posito reciterò le parole dell' Autore del Codice criminale Inglese, che di sopra abbiamo altresì citato. *Noi proviamo*, ci dice, *le subitanee impressioni, i pregiudizj favorevoli, che ci vengono senza saperne la ragione, dall' aria, dallo sguardo, dal portamento d' una persona. Or ei bisogna, che l' accusato, il quale si porta a difendere la sua vita, abbia buona opinione de' giurati, che l' han da giudicare, altrimenti sarà molto perturbato. La legge non vuole, che sia giudicato da un uomo, contro del quale egli è prevenuto, comechè non ne possa render ragione* (1)

Dalle cose sin quì dette è palese quanto malagevole sia provar la nimistà da' fatti, e di quanta maggior difficoltà riesca il porre al chiaro giorno i motivi dell' odio, e del favore. Onde qualora le leggi impongono, che i motivi della ricusa vengano dimostrati, non so dir quanto preveggono alla libertà civile.

Per sì fatte ragioni presso i Romani, e gl' Inglesi è libera la ricusa. Ei basta dire, *non voglio questo per giudice.* Ma presso di noi la sospezione ha bisogno di pruova. Ella è un giudizio fatto nel giudizio, una causa agitata nella principale causa, la quale prolunga gli affari,

---

(1) *Cod. crim. tit.* 2 *cap.* 28. §. 7.

nè la civile libertà rassicura abbastanza. Le nostre leggi gelose della civile libertà hanno la facoltà concessa di ricusare i supremi magistrati eziandìo : sollecite di troncar le lunghe dilazioni de' giudizj hanno soverchiamente ristretta la facoltà concessa. In modo che elle nè le dilazioni hanno troncate, nè la libertà della ricusa stabilita. Ondeggiando tra gli estremi, combinano insieme i disparati mali, che dall' uno, e dall' altro eccesso derivano. Ciò che nel seguente capo confermato verrà con una breve analisi delle anzidette leggi.

CAPO XXV.

Sospezioni secondo il nostro sistema.

Considerando i nostri legislatori, che il ricevuto metodo delle sospezioni prolungava i giudizi, stabilirono una pecuniaria pena al ricusante, che nell' esame della sospezion soggiace. Se rigettata vien la ricusa, ei soggiace alla pena di trenta ducati. Se però quella si ammetta, perdendo il ricusante dee cento ducati pagare. Ma se la sospezione sia proposta avverso un supremo Ministro in causa, che il valor superi di ducati cinquecento, doppia è la pena (1).

(1) *Pragm.* 15. *de suspicionibus.*

Or si fatte leggi arrestano i litiganti dal proporre la sospezione. Poichè oltre la pecuniaria pena, perdendosi la sospezione, del ricusante il giudice per lo più nemico rimane. E' cosa poi molto facile, che il ricusante soggiaccia. Oltre le cagioni ampiamente additate di sopra dovendo i socj decider sempre del socio ricusato, come è mai possibile, che l' amor proprio non si mescoli per entro il giudizio? Sovratutto essendo grande l' arbitrio de' giudici, da' quali inappellabilmente dipende o di rigettare la proposta ricusa, o conceder al ricusante il termine per le pruove.

Ma che diremo noi dello stabilimento della 10.ª Prammatica sotto di questo titolo, la quale prescrive; che *ancorchè poi si dichiari la sospezion predetta militare, non per questo gli atti, ut supra facti, restino invalidi, ma sieno sempre validi e sussistenti, come se la sospezion predetta non fosse stata mai proposta?* Quando la legge prescrive, che il reo sia giudicato cogli atti compilati da un giudice suo nemico, cioè con atti, che si presumono falsi, garantisce mai la libertà civile?

Ma veggasi pure, se al vecchio disordine ha qualche soccorso apportato l' ultima costituzione nel 1775 promulgata. Da quella si vieta di potersi ricusare il giudice inquisitore pria che fosse compito l' informo fiscale.

Gl' infiniti disordini, che scaturivano dall' antico sistema delle sospezioni, le tante dilazioni, che frammettevano i potenti rei colle ricuse, onde eternamente sospese rimaneano l' informazioni, sollecitarono la promulgazione dell' anzidetta legge. Ma ella non isbarbicò la radice del male. E quando ciò non si faccia, non allontanasi il male, che adottandosene un altro maggiore. Se prima un inquisitor sospetto poteva colla ricusa esser arrestato, al presente non si può, che quando abbia di già arrecato al reo tutto quel male, che per lui si possa. E benchè la costituzion medesima al reo la facoltà conceda di provar nelle difese l' ordita calunnia, e possa eziandio dal giudizio assoluto contro del calunniatore proporre l' accusa, vede ciascuno dalla presente analisi de' giudizj criminali, che un tal soccorso, il quale appresta la legge, o tardi arriva ad un infelice nelle carceri macerato, ovvero che inutile all' intutto sia. In appresso parleremo della poca, o niuna fede, che ai difensivo del reo si accorda.

Oltredichè l' inquisitore allora rimane scoverto all' offesa della riaccusa, quando l' apparente ordine del giudizio venga per lui conculcato. Ma chi potrà mai provare l' interna ed essenziale ingiustizia, quando l' accortezza guidi la frode? Se al testimone presterà l' inquisitore le sue parole, deve il testimone per proprio interesse il mendacio sostenere. Richiami alla memoria il mio

lettore ciò, che sulla disdetta de' testimonj si è ragionato di sopra, e senta un oracolo del foro. *Non merita fede il testimone, che dice di non aver così deposto, come dallo scrivano sta scritto, se in presenza del giudice ei depose. Anzichè il contrario deponendo, può come reo di falsità esser punito* (1).

Ma non solo sì fatte sospezioni non garantiscono la libertà civile, ma prolungano altresì, come si è detto dal principio, i nostri giudizj. Egli è pur vero, che la prammatica 18. sotto tal titolo prescrive, che dal dì della ricusa non possa più d' un mese scorrere per la discussione di quella. Ma quando dal tribunale nasce la tardanza, come sempre accade, non vien alcun termine prescritto.

---

(1) Giulio Claro questione 53.

CAPO XXVII.

Se la libera ricusa può al regno appartenere.

I Giudici nella Monarchia non possono essere, che di un determinato numero. Nelle Repubbliche è sempre ampio e numeroso il collegio de' giudici. Ivi ogni cittadino essendo membro della sovranità, dee portare il peso nelle tre cariche sovrane, cioè della legislazione, de' giudizj, e della esecuzione. Egli è giudice nato, soldato, e legislatore. Quindi le leggi della repubblica Romana, le quali, o per politica, o per imperizia furono conservate eziandìo sotto gl' Imperadori, vietano a' cittadini di ricusare il pubblico peso della giudicazione (1).

Per la quale cosa in sì fatti repubblicani governi eleggere si può una numerosa classe di giudici, senza che sieno a peso dello stato. Essi devono senza soldo adempire a coteste pubbliche cariche, ciò richiedendo l' interesse loro. Dopo che Pericle a' giudici stabilì il soldo, gli uomini di stato gridarono contro di tal corruzione (2).

Per cotesta ragione nelle repubbliche la ricusa

---

(1) *Leg.* 1. *D. de vacationibus, et excusationibus munerum.*

(2) Aristotele nella Politica.

può e deve essere interamente libera. Ma nel regno, ove l'interesse personale non è il pubblico, ove ogni carica domanda soldo, ed onori, ove l'ineguaglianza de' beni è sempre grande, e quindi il fasto e il lusso è necessario, i Magistrati han di mestieri di pingui salarj. Quindi più ristretto esser deve il di lor numero, nè può avervi luogo l'assoluta libera ricusa (2).

Nè si possono nella monarchia a' magistrati aggiungere i giudici di fatto. Oltre la ragione sopra recata, cioè che nella monarchia esser non vi può carica senza soldo, ve n' ha un' altra encora. Il popolo negli stati repubblicani è ognor più colto, e più illuminato. Ove il popolo è a parte del gevorno, il proprio interesse gli aguzza l' ingegno, gli fornisce copia di sufficienti notizie, onde si dispieghi la sua ragione. La concione, nella quale di continuo si tratta della pace e della guerra, delle nuove leggi, e de' nuovi dazj, de' doveri del magistrato, è una continua gran scuola per lo popolo. Nelle radunanze, nelle conversazioni tutte, mentre questi interessanti oggetti occupano la sua curiosità, sviluppano il suo spirito. Ma nelle Monarchia vi ha solo una classe di uomini, la quale per professione, o per piacere s' istruisce collo studio.

---

(2) Veggesi il V. Saggio Polit.

E questa, ch' è limitata sempre e ristretta, può essere impiegata soltanto nelle civili funzioni, onde non potrà quivi mai trovarsi un prodigioso numero di giudici di fatto, come si ritrovava nell' antica Roma.

Nè creda taluno, che agevole cosa sia giudicar della verità di un fatto. Avvegnacchè il prendere le vere tracce di un occulto delitto, il bilanciare il valore degl' indizj è cosa più difficile assai di ciò, che comporta la volgare intelligenza degl' idioti.

Per si fatte considerazioni adunque l' assoluta e libera ricusa non può introdursi tra noi, i giudici del fatto, o sieno i giurati non potendo evervi luogo. Quale dunque é quel metodo, che da noi nel presente sistema di cose adoprar si può? Sarà cotesta una delle principali ricerche che a suo luogo faremo.

CAPO XXVIII.

Della competenza de' giudici.

Ragionandosi quì dell' eccezioni dilatorie, che si propongano a pro del reo avanti le difese di fatto, della competenza del giudice convien sopratutto discorrete.

Allorchè in varj rami e la giurisdizione ripartita, e secondo le varie classi degli affari i giudici destinarsi sono, niuna controversia o rarissima nasce sulla competenza de' giudici. A ciascuno è palese a qual giudice debbasi drizzare per ispenmentar le sue ragioni. In Roma per ciascun delitto vi era un Questore destinato, nè tra il Questore del parricidio, o dell' adulterio contendevasi mai, o rare volte per la giuridizione di procedere. Ma quando le giuridizioni per la qualità delle persone, e delle diverse classi della società sono divise, le continue controversie intorno alla competenza de' giudici moltiplicano all' infinito le cause, e prolungano i giudizj. I Romani non conobbero affatto sì fatte perniciose distinzioni. L' uomo cinto di toga, e quello armato di spada ubbidivano del pari all' impero dello stesso Pretore. Ella è cosa avvertita da' dotti, che le personali giuridizioni sono funeste conseguenze del governo de' barbari, presso de' quali le giuridizioni furono personali tutte: altri viven-

do colle leggi romane, e perciò a' giudizj essendo soggetti, che secondo quelle leggi venivano istituiti, e altri essendo sottoposti al dritto Longobardico, franco, ec.

Le personali giuridizioni debbono di necessità moltiplicare le liti, e prolungare i proccessi. L'amor dell' impero fa sì, che ogni giudice voglia estendere la sua giuridizione. Ma non così addiviene, se per lo ramo degli affari sieno i giudici divisi. Essendo pari in tutti l' estensione dell' imperò, nè volendo senza profitto aggravare il peso della commessa cura, o di rado, o non mai si controverte tra loro. In oltre le persone possono complicare in loro qualità maggiori, che gli affari. E quindi le controversie maggiori saranno quelle, che nascono dalla diversità delle persone. Si fatte verità sono ormai palesi. Palese è facile ancora è la riforma, che su tal proposito converrebbe fare per la riforma de' criminali giudizj.

CAPO XXIX.

De' gravami.

Noi parleremo in questo luogo de' gravami tutti, i quali si possono recare, o dagli interlocutorj decreti, o dalle diffinitive sentenze per non ritornare più di una volta su l istesso soggetto. L' appellazione è, come per tutti si cre-

de, il necessario sostegno della libertà civile. Più volte si è detto, che l'assoluto potere degenera facilmente nell'oppressione, e che colui che tutto può, ben sovente tutto vuole.

Disaminiamo prima il sistema delle appellazioni secondo le leggi romane. Comechè nel tempo della libera Repubblica vi fosse stata l'appellazione al popolo, introdotte le perpetue quistioni o niuno o raro esempio ritrovasi di essersi mai all'intero popolo appellato. Quando libera era la ricusa, così ampio il numero de' giudici, quando difficil era l'oppressione d. li' accusato, altrettanto inutil era l'appellazione, ed un vano prolungamento del giudizio. Ma quando poi sotto gl'Imperadori fu tolta ogni ricusa, non potendosi, come si è detto, ricusare nè il Prefetto dalla città, nè i Presidi delle provincie, nei quali era la giudicazione piassata, necessarie le appellazioni divennero, e furono perciò ordinate dalle leggi; ma certo freno a quelle si pose. Poichè non poteasi trattar più di due volte la causa in grado di appello (1). E in ciò furono le Romane leggi di accordo con quello, che dal divino Platone fu nel sesto, e duodecimo dialogo delle sue leggi stabilito. Ma ben lunga altresì par-

(1) *L. un. Cod. ne liceat in una eademque causa. Gothofr. ad Cod. Theod. de possessione ab eo qui bis provoc. transf.*

ve tal dilazione a' Goti, onde Atalarico Re una sola volta di appellar permise (1).

Inoltre dall' interlocutorie sentenze vietarono l' appello le leggi Romane, ammettendolo solo nelle cose irreparabili dalla sentenza finale. Ma le Pontificie, delle quali lo spirito si fu, come si è detto, di moltiplicare le liti per ampliare l' ecclesiastica autorità, concessero il potere appellare d' ogni qualsiasi interlocutorio decreto.

Le nostre patrie usanze hanno adottato il metodo dal dritto Canonico. Lo spirito forense, spirito di lite, raggiro, e cabala, divenno lo spirito nazionale del regno di Napoli, e di Roma. Coloro, che furono i conquistatori del mondo, o i placidi cultori delle bell' arti e delle scienze, divennero cavillosi curialisti, e celebri intriganti.

Oltre l' appellazione tutti i possibili gravami furono immaginati, e tra questi ebbero luogo le nullità. Le leggi Romane permisero di potere dir nulla la sentenza, che notoriamente fosse alla legge contraria. Le nostre Prammatiche ammisero le nullità contro il decreto, che espressamente oppugna o la legge, o un autentico documento prima della sentenza prodotto. L' abuso però, che ha nella legge e nello spirito nazionale la

(1) *Cassiod.* 9. *var.* 18.

sua vera sorgente, ha introdotto, che in caso di nullità si tratti la causa da capo, comechè non sia nè apertamente, nè in conto veruno la sentenza alle leggi contraria. Le lunghe dilazioni, e la perpetuità de' giudizj nelle nullità riconoscono una delle principali cagioni. Intanto esse non arrecano alcun soccorso alle verità trattandosi la causa avanti i giudici stessi, che dopo molta discussione hanno in tal modo giudicato. E se a nuovi giudici aggiunti diasi luogo, la sperienza ci fa conoscere quanta dilazione nasca da ciò, e come tal metodo all' arbitrio spiani la strada. S' avvisarono i nostri legislatori di opporre un ostacolo al contenzioso genio de' litiganti, stabilendo una multa contro coloro, che nel giudizio di nullità soggiacessero. Ma cotesto rimedio è come la rete, che si oppone per arrestare gl' impetuosi cinghiali.

Appellazioni, revisioni, reclamazioni, nullità, restituzioni *in integrum* come dimostrano la poca confidenza della legge nel presente sistema de' giudizj, così sono le vere cagioni della di loro perennità. Una causa agitata la prima volta in una corte locale, dandosi corso a' gravami tutti, che la legge permette, e venendo in ultimo a trattarsi nel S. C. potrebbe, comprese le nullità, e l' appellazioni, trattarsi quindici volte e più; senza tener conto degl' interlocutorj decreti, che han forza di diffinitivo, da' quali ben

anche si potrebbe altrettante volte gravarsi. Egli è pur vero, che ciò sempre non accade, ma per la disposizione delle leggi potrebbe addivenire ognora: e tante volte addiviene, quante sufficienti sono a render centenarj parecchi giudizj.

I tanti, e numerosi gravami perpetuando i giudizj frodavano la società dell' esempio de' pronti gastichi. I disordini sforzano gli uomini ai provvedimenti. Ma secondo il principio, del quale abbiam sovente in questi discorsi fatto uso, da un eccesso passano bene spesso all' altro.

Ecco lo straordinario procedimento ne' più gravi delitti introdotto, ed ogni legittimo appello intieramente abolito. Sì fatto straordinario procedimento *ad horas*, *et ad modum belli* vien detto, e nasce dalla delegazione, che ogni appellazion sospende, e a due giorni, o a poche ore la difesa restringe, e dispensa ben anche dalle necessarie formalità del processo.

Negl' infelici tempi di questo reame, quando l' impunità figlia della debolezza della magistratura, e della protezione, che i potenti accordavano a' rei, sosteneva in campagna numerosi eserciti di malviventi, che assediavano le città, saccheggiavano i paesi, alle regolari milizie si opponevano in regolare battaglia, concessero le leggi ai Presidi delle provincie cotesto esorbitante millitare procedimento, che comunicato all' Udienze e alla G. C. divenne poi col tempo come

ordinario. La massima dalle leggi stabilita, e nel Foro ricevuta è, che in si fatti delegati giudizj procedasi *levato velo*, senz' ordine, e senza formalità, avendosi alla sola verità riguardo (1). E così dalle soverchie dilazioni, alla mancanza delle necessarie formalità, e de' convenevoli richiami si fe' passaggio. L' innocenza fu esposta, e i delitti non mancarono. Tra l' angustie del tempo le tenebre ricoprono la verità, la precipitazione fa mancare all' indispensabil ordine, ed o l' innocente vien punito, o all' ordinaria pena s' invola il reo.

CAPO XXX.

Del consegnare il reo, del liberarlo in provisionem, *e del suo difensivo.*

Prima, che il reo compili il termine a difesa, oltre l' eccezioni dilatorie dell' incompetenza del giudice, della deficienza dell' azione di accusare, ed altre somiglianti, le quali sogliono proporsi, può ben anche domandare avanti la concessione del detto termine di essere consegnato, cioè rilasciato con malleveria per la deficienza della pruova, ovvero di essere interamente liberato *in provisionem*. E potendosi da'

---

(1) Capit. del Regno *Exercere volentes*

decreti, che per sì fatte domande vengono interposti, produrre altresì il gravame, ognun da per se scorge quali, e quante dilazioni nascano da ciò.

Finalmente il reo fa le sue pruove nel difensivo. A ciascuno è ben noto quell' assioma del Foro, cioè che le difese del reo si scrivono, ma non si leggono affatto. Molti han declamato contro un si pernizioso errore; ma niuno ne ha finora additata la sorgente, e con posatezza esaminata la verità.

Presso di noi manca una pubblica educazione una pubblica morale. La morale del popolo è quella incerta, e vaga, che hanno potuto ispirare gl' interessi contrarj di tante diverse famiglie regnanti, che successivamente, e per poco hanno signoreggiato coteste belle contrade. Diversi governi hanno contrarj principj disseminati tra noi. Gl' interessi degli Ecclesiastici, e de' Baroni sempre in contrasto con quelli della corona, e dello stato, hanno prodotti de' mostri d' opinione. La schiavitù del popolo gemente sotto la potenza de' baroni nell' infelice stato del viceregnale tempo; la povertà, che accompagnava la schiavitù, pria che le gloriose Borboniche armi ci avessero liberato dalla misera e vile condizione di provincie, quella corrotta morale ispirarono, che malgrado i lumi del secolo, e gli sforzi del governo dura tuttavia. Qual è mai cotesta morale? Quella degli avviliti, e degenerati uomini.

Il mendacio, la bassezza, il timore, l' interesse la corruzione, la prepotenza, l' orgoglio, l' adulazione, e il cortegianismo sono i soli principj di si fatta morale, per la quale regnando l' interesse personale, tutto è isolato nella società; non vi ha, secondochè si è detto altrove, idea di pubblico bene, nè di comune interesse; la probita, la buona fede sono virtù rare, e di pochi.

Da si fatta corrotta popolare morale deriva la massima, che il testimonio per salvare il reo possa altresì spergiurare. L' ignorante popolo giudica atto di pietà, che si adopera, il deporre il falso per lo scampo del delinquente. E ciò non rechi meraviglia alcuna. Chi non ha idea, nè amore del pubblico ordine, e pubblico bene, non può che cotesta falsa pietà sentire.

Aggiungasi ben anche a' divisati principj della volgare corruzione un altro, del quale abbiamo parlato di sopra, che ripete l' origine dalla protezione accordata da' grandi nel fiorir della feudalita a' raccomandati, cioè a coloro, che sotto la protezion de' gran Baroni si rifuggivano: e benchè da Federigo fosse stato proscritto tal uso, a dispetto della legge si mantenne, giudicandosi da' grandi un dover di cavalleria difendere quelli, che eransi ricoverati sotto l' ali loro. E come le massime de' grandi diffondonsi celeramente nel popolo, non altrimenti che picciol moto nell' acque des-

tato rapidamente colle sferiche ondolazioni si propaga d' intorno, atto degno e pietoso fu riputato quello di porgere, comunque si possa, l' ajutrice mano al reo, di cui l' infelicità, non già la malizia vien considerata.

Ecco la vera cagione, per cui i testimonj a difesa non fanno nei giudizj piena fede. E finchè le provvide cure del governo non estirperanno così fatti funesti errori, sinchè de' catechismi scritti da felici penne di zelanti cittadini non ispireranno nel popolo reso più culto le massime della soda morale; sinchè i dotti, tralasciate le ricerchè del nome e della statura dell' ava di Evandro, o delle classi degl' innumerevoli colori delle conchiglie, non conferiranno coi loro travagli, e popolari scritture ad illuminare la nazione, invano si griderà contro l' anzidetta massima, che alle difese del reo fa guerra. Non è l' erronea massima, è la poco pubblica buona fede, che debilità le forze del difensivo de' rei.

D' altra banda poi è così sacrosanta, come si pensa, la fede, che si dà a' testimonj del Fisco? Convengo, che più prontamente spergiurano gli uomini per selvare il reo, che per opprimere l' innocente. Ma converrà altresì meco ciascuno, che nel sentiero della corruzione tuttora si va avanti, nè dal primo al secondo passo vi ha molta distanza.

A così fatto disordine si opporrebbe agevolmen-

te rimedio, se i testimonj delle difese si ascoltassero nella contraddizione de' tesstimonj fiscali. Dal paragone e dal contrasto i giudici potrebbero di leggieri la verità rilevare.

Ma quante erronee opinioni alla cognizion del vero gagliardamente si oppongono! E sovratutto quel sistema fiscale, del quale si è cotanto da noi ragionato, e quell' idolatro culto, che alla fede si accorda de' testimonj fiscali; per cui se sieno loro contrarj, i testimonj a difesa sono nelle carceri ristretti. Qual accusato rinvenir potrà per sua difesa testimonj, che si contentino di essere i martiri del vero? Ma la necessaria catena di tanti mali dipende dal primo anello, il quale, se non venga disfatto, inutile ogni tentativo riesce.

Il termine a ripulsa finalmente ad altro non vale, che a prolungar il processo di più. Se del difensivo si tiene sì poco conto, a che in favor dell' accusatore accordare un termine per abbattere que' testimonj, su de' quali il giudice o poco o nulla conta? Al reo ben anche inutile è tal termine, potendo ei nel difensivo rigettar i testimonj del Fisco. Inoltre a che nell' appellazione concedere al reo un altro termine a difesa, se vano è anche il primo? Inutili dilazioni, che non giovano all' innocente, e allontanano il gastigo da' rei.

CAPO XXX.

Della tortura, e delle pene straordinarie.

Ecco una breve analisi dei disordini del presente sistema del criminale processo. Per avventura si è detto meno del vero, perchè gli si presti intera fede, nè ci sia rinfacciato lo spirito di paradosso.

Un altro oggetto, che nell' esame de' giudizj criminali per avventura uno de' più interessanti esser dee, domanda le ultime nostre considerazioni, cioè la tortura, e le pene straordinarie, che dall' uso della tortura vennero originate. Avrei ben anche pria dovuto ragionare di ciò, ma ho giudicato a proposito di riserbarmi all' ultimo sì fatta ricerca, ed accoppiare l' analisi del disordine col rimedio del male.

Dopo ciò, che contro la tortura oltre gli antichi hanno ragionato chiarissimi moderni, altro a soggiunger non mi rimane. Che rapporto può mai aver il dolore colla verità? Elle son cose di eterogenea natura. Il dolore ha rapporto colla volontà, la verità coll' intelletto solo. Convien ormai ogni uomo illuminato, che la tortura si dovrebbe bandire da' tribunali, asili della giustizia, e tempj della libertà. Ma dovrebbero ben anche esser bandite le straordinarie pene?

I liberi Romani non conobbero le straordina-

rie pene. Il giudice, cieco strumento della legge, o liberava o condannava l' accusato alla stabilita pena, o nel dubbio differiva il giudizio col famoso *non liquet*. Le straordinarie pene sotto gl' imperadori la prima volta comparvero nel Foro. L' imperfetta legislazione, che non formava una successiva serie dei delitti della specie stessa (1); l' arbitrio; che col nuovo governo s' introdusse nel cabinetto, e nel foro, che emulava lo spirito di quello, furono le cagioni onde le pene divennero tutte estraordinarie, e lasciate all' arbitrio del giudice, il quale secondo le qualità scusanti dovea accrescere o diminuire la pena (2). Ma non solo le pene straordinarie divennero per la varia intensità del delitto medesimo dalla legislazione non fissata; ma altresì per la qualità della difettosa pruova.

Il fallace ed inumano metodo di scovrire il vero per mezzo della tortura, da' Greci e da' Romani si adoperò solo contro quegli esseri infelici, a' quali la politica violenza negava la qualità di uomo. Quest' uomini degradati sotto il peso della schiavitù non potevano conoscere i naturali sentimenti della verità e della virtù. Il solo dolore e

(1) Nelle criminali istituzioni abbiamo noi individuate coteste classi dei delitti.
(2) L. 13. D. de Poen.

lo spavento erano le molle del di loro degenere spirito. S'avvisarono adunque que' legislatori, che colla sola violenza de' tormenti potessero dal labbro loro ritrarre il vero. E di più la ferocia ed il terrore necessarj mezzi divennero per tenere a freno una moltitudine di domestici nemici, tra' quali gli odiati padroni viveano: al qual motivo di tiranna politica il barbaro Senatusconsulto Sillaniano devè l' origine.

Quando poi anche i liberi cittadini vennero ridotti all' infelice condizione degli schiavi, soggiacquero anche essi al barbaro tormento. Ma, secondochè dalle stesse Romane leggi vien prescritto, senza certi indizj non può devenirsi alla tortura (1). Quegli argomenti, che non son da tanto, che bastino alla condanna del reo, ma ben sospetto lo rendono all' animo del giudice; quelli che non formano la morale certezza, la pruova legale, ma sol una tal probabilità contro dell' accusato, una *semipruova*, per valermi delle voci del foro, que' sì fatti argomenti conchiudono contro le braccia dell' accusato.

Ma l' umanità e la dolcezza de' costumi, che colla coltura nell' Europa rinacque, fecero con orrore a' giudici soscrivere i decreti di tortura. I costumi emendano talora la ferocia del-

(1) L. 1. 8. C. De Quaest.

le leggi, come altre volte ne corrompono la santità. L' uso della tortura a poco a poco si abolì, e l' *arbitramento* degl' indizj prese il luogo di quella. Quindi le straordinarie pene, per difetto di pruova vennero introdotto. La legge mi concede, dice il giudice al reo, la facoltà di torturarti, quando sì fatt' indizj ti accusino. In vece adunque della tortura ti condanno alla straordinaria pena, la quale alla tortura equivaglia. E poichè l' intensità della tortura misurasi dalla maggiore o minor quantità della pruova, le straordinarie pene alle pruove vengon altresì proporzionate. Fallace deduzione di più fallace principio. La legge la facoltà concede di torturare all' indiziato reo per ritrarne il vero. La straordinaria pena adunque non servendo al fine della legge non può surrogarsi alla tortura.

Che dunque farassi? Quando non sia perfetta la pruova, in libertà lasceremo gli accusati? Si prolungherà il giudizio, finchè novelle pruove ci facciano o la sua innocenza, o la reità conoscere?

Chi sia versato ne' criminali giudizj, e conosca appieno lo stato presente delle cose, chiaramente vedrà di quanto pericolo sia lasciar liberi que' famosi rei, i quali non sono dalla piena pruova convinti. Il regno verrebbe tosto inondato da' un torrente di facinorosi, e si perderebbe dell' intutto la pubblica sicurezza. Un processo

così complicato, come è appunto quello, di cui ci serviamo, facilmente dà luogo all' irregolarità degli atti, onde di rado all' ordinaria pena verrebbero condannati i rei. La difficoltà della piena pruova per la pubblica corruzione additata di sopra promuoverebbe l' impunità. Onde necessario è il disordine divenuto, e necessaria la violenza, che colle straordinarie pene alla libertà si arreca.

Ma ricevendosi il nuovo sistema de' giudizj, che or or proporremo, l' irregolarità divorrebbero tanto più rare, quanto più semplice e breve sarebbe il nuovo processo. Crescerebbe di gran lunga la facilità di acquistar le pruove nel metodo novello, siccome vedremo tra poco. Il metodo istesso sarebbe un efficace antitodo della pubblica corruzione. Poichè quanto più cresce la fiducia e la confidenza ne' magistrati, e ne' giudizj; quanto è più la libertà civile rispettata, tanto meglio germogliano i semi de' sentimenti di buona fede, di stima, di attaccamento a quella costituzione, per cui la sicurezza e la tranquillità si gode; tanto più onesti e zelanti i cittadini divengono.

Ma perchè più sicura potesse la società riposare, il reo indiziato e non convinto si potrebbe esiliare per sempre dal regno, lasciandogli aperto il campo di potere ad evidenza la sua innocenza provare, e di riprendere i dolci dritti di cit-

tadino. E qualora l' esule non serbasse i confini prescritti, si potrebbe soggettare allora per la pubblica tranquillità, che egli conturba, con giustizia a quella straordinaria pena, la quale prima per un delitto non pienamente provato con violenza gli veniva inferita.

Ecco con quali provvedimenti si dovrebbero insieme colla barbarie della tortura bandire le straordinarie pene, le quali per lo difetto delle pruove si arrecano. Ma le pene straordinarie, le quali si proporzionano sempre alla diversa intensità del delitto stesso; da varj gradi di dolo nascente, dovrebbero essere dalle leggi fissate.

CAPO XXXI.

Del giudizio di Forgiudica.

Il terribile giudizio della forgiudica, disonora nel secolo, che siamo, il nostro codice. Ei già, non è vero ciò, che per parecchi affermasi, che sì fatto giudizio ignoto all' antichità siasi ne' barbari tempi la prima volta inventato. La più remota antichità lo conobbe, e l' esercitò. I rei di stato assenti si condannavano alla morte. Venivano dichiarati pubblici nemici, mettevasi un prezzo alla di loro testa. Armavasi contro i felloni la mano di ciascuno. Ogni cittadino diveni-

va soldato, ed esecutore della legge. Il senatusconsulto, che dichiarò M. Antonio pubblico nemico, fu vero e reale giudizio di forgiudica. Atene nella guerra contro filippo esercitò ben anche cotesta terribile giudicazione contro de' sospetti di fellonia, e demostene l'attesta nelle sue filippiche.

Ma negli altri delitti, che non erano di stato, contro a' rei contumaci più severa pena non si stabilì dalle Romane leggi della confiscazion de' beni, e della relegazione (1). Il nostro imperadore Federigo II. adottò per intere le leggi romane intorno all'ennotazion de beni de' contumaci rei, e del tempo concesso per l'ammenda della contumacia; ma trasportandosi oltre, la forgiudica (2) ossia la pena di morte contro coloro stabilì, che tra lo spazio dell' anno non avessero purgata la contumacia, e contro di essoloro armò il braccio de' cittadini tutti: legge dura, legge di sangue; ma che dettò la ragion de' tempi. Le nostre provincie erano da poco uscite dallo stato di barbarie, lo spirito d'indipendenza de' potenti dinasti, e de' grandi baroni, da' normanni fondatori della Monarchia abbattu-

---

(1) Lev. D. de Poenis.

(2) La pena di morte contro i contumaci erasi di già introdotta prima di Federigo, come si conosce dal giudicato impresso in fine dell' opera.

to, come un novello Anteo, risorgeva ognora, e mordeva il novello freno. Ogni gran barone, vergognandosi di sommettere la cervice al giogo delle leggi, preferiva alla testa de' suoi vassalli armati ripetere i suoi dritti sul campo di battaglia, al domandar ragione nel giudizio (1).

---

(1) Spenta la famiglia Sveva, che aveva ridotto nella linea del dovere i potenti dinasti, ordinando la demolizione delle fortezze delle di loro terre, vietando le guerre private, proibendo a' baroni l'esercizio d'ogni giuridizione, tranne l'infima bajulare, come dalle costituzioni del regno si scorge, sotto gli Angioini i Baroni ripresero tutte le antiche usanze. Poichè essendo divoti gli Angioni della corte Romana, dalla quale riconoscevano il potere, doveano di necessità favorire i baroni, che sono sempre stati addetti alla corte di Roma, dandosi a vicenda la mano per sostenersi. Quando i Baroni del regno con varj messi sollecitarono Bonifacio VII, a rompere la pace conchiusa con Ferdinando primo di Aragona, gli fecero presente, che il Papa, dovea potener basso Ferdinando, ed Alfonso Duca di Calabria, proteggere ed ingrandire essi Baroni. Per sì fatta ragione a tempo degli Angioini scossero quegli argini, che Federigo II. avea loro opposti. E volendo gli Aragonesi e sovrattutto l'anzidetto Duca di Calabria ridurli ne' confini stessi del dovere, ordirono la famosa congiura, e ribellione, della quale le cagioni che recarono, erano le seguenti: che il Duca toglieva loro, o facea demolire le fortezze, che ne' loro feudi erano divenuti baglivi, cioè esercitavano la semplice giuridizione bajulare, a tenore della costituzione del regno, e che perciò non riscotevano ubbidienza alcuna. Veggasi il processo contro essi compilato ed impresso in Napoli nel 1488. Dal medesimo processo chiaramente si rileva, che allora i Ba-

Ecco la ragion, per cui Federico riputò ribelli e rei di stato i contumaci, ed il terribbile giudizio della forgiudica stabilì in tutti i capitali delitti: giudizio necessario allora, al presente crudele e dannoso. Il perpetuo bando dalla patria, e la confiscazion de' beni è sufficiente pena contro i contumaci. La società viene assicurata dal bando del reo, il quale se verrà mai nelle forze della giustizia, soffrirà la pena, che merita il delitto. E quando il giudizio vogliasi nell' assenza del reo proseguire, la condanna eccedere non dee la relegazione, secondo il sistema delle leggi romane, alla quale relegazione il perpetuo esilio, a cui soggettasi da se il contumace reo, e la perdita de' beni, può all' un di presso equivalere.

L' additare le piaghe senza i valevoli rimedj è accrescere l' infelicità col senso de' mali. Pro-

---

roni avean fatto quasi ritorno nello stato dell' indipendenza antica. Il Duca di Melfi, che tenea al suo servizio una banda di soldati detti *stratioti*, raccolti da' greci del regno, prese parecchie terre del Contado di Avellino, dicendo, che erano di sua ragione; di continuo saccheggiava i luoghi più ricchi, come fe' della montagna di sant' Angelo; predava gli armenti de' vicini, e gli uomini anche delle terre demaniali, e rinchiudendoli in una orrida fossa n' esigeva il riscatto. Nella più feroce barbarie che faceasi di più? Ma per formar giusta idea dell' anarchia feudale di quel tempo, leggansi le condizioni della pace da' Baroni proposte.

viamo, se o interamente, o in parte possiamo noi recare un rimedio, tanto da' popoli desiderato, e tanto meditato da que' dotti, che alle cognizioni aggiungono il zelo del bene dell' umanità. Ma nel proporre la riforma ricordiamoci pure, che un rapido e pieno torrente si può torcere un poco dal suo corso, ma non darglisi una contraria direzione. Chi nelle politiche riforme non ha d' avanti gli occhi cotesta salutare massima, può belle ed ammirabili cose proporre, ma non già utili ed eseguibili.

CAPO XXXII.

Riforma del processo criminale.

Espressamente io vieto a colui, che non ha col pensier seguito il progresso ed il ligame delle mie idee, che attentamente considerata non ha la precedente analisi dell' erronee opinioni, e dei gravi disordini del presente sistema de' criminali giudizj, di legger oltre, e di giudicare del nuovo metodo, che verrà per me proposto. Quanto si è detto finora si è la dimostrazione di quanto pur si dirà. I disordini, i quali annessi sono al presente sistema, e che vengono o in tutto, o in parte nel nuovo metodo evitati; la facilità dell' esecuzione, la quale presentasi da per se, sono le pruove, che ne dimostrano la bontà.

Quella semplicità, della quale nelle sue grandi produzioni la natura si vale, che la meccanica dalla natura prende in prestito, per emularla ne' grandi effetti, è l' infallibile caratteristica, la quale distinguer dee le grandi e felici politiche operazioni, che per la facilità loro, l' ignorante crede di averle potuto anch' ei pensare ed eseguire, ma il solo politico ne ravvisa la difficoltà di già vinta e superata: le utili e sode verità sono quelle, che nel fondo del cuor di ognuno ha la natura scolpite, che facili ad esser conosciute, sono nondimeno dal solo pensatore rilevate.

Pria di venire all' esposizione del novello metodo un' altra cosa soggiunger deggio. Gli schiavi dell' abito, i servi dell' esempio, che niente costa a seguire, i nemici del ragionare, che domanda travaglio, e fatica, sono dichiarati nemici d' ogni qualsiasi novità. Al solo nome di mutazione o ridono, o fremono; Calmino pure costoro lo sdegno. Non propongo novità; non formo progetti. La mia riforma è fatta. Io richiamo il processo a quello, che una volta è già stato. E ciò ben dimostra non che la possibilità, ma la facilità ben anche dell' esecuzione. Ciò, che è pur stato una volta, può ben esser di nuovo, quando le posizioni, e le circostanze presenti o poco o nulla dalle passate discordino. Il mio metodo si è quello appunto, che in una

monarchica costituzione sotto gl' imperadori Romani si adoperò, cioè a dire in una costituzione alla nostra conforme. Lieve, e piccola correzione non ne cangia la sostanza.

Per potersi adunque mandare ad effetto il metodo novello pria d' ogni altra cosa converrebbe le provinciali Udienza disporre in modo, che la distanza dall' una dall' altra venisse misurata dal cammino di un giorno solo. Il numero de' Ministri, che le compongono, giungerà a sette, senza del Fiscale. La moltiplicazione de' Ministri, che apporta un tal sistema, è compensata in parte dalla soppressione dei soldi di tutti i regj governatori. A più di sì fatte Udienze si proporrà un Tribunale supremo, al quale sia recato l' appello. Cotesto tribunale supremo verrà composto di quattordici giudici in due ruote ripartiti.

Nelle particolari Udienza debbono essere stabiliti più inquisitori, de' quali un fiscale sarà il capo. Ad essi si assegni un convenevole soldo, si prometta l' ascenso alla magistratura dell' Udienza istessa, se coll' integrità si aprano a quella la via. In ogni città, o terra da' Baroni, o dal re secondo la qualità de' luoghi destinati verranno de' governatori annuali, che posson essere i gentiluomini del paese medesimo. L' onore della carica può esser sufficiente compenso senz' altro alla cura di adempire a cotal augusta funzione,

quale appunto quella si è di servire la patria, ed esser tra gli altri cittadini distinto. Inoltre coloro, che hanno esercitato con zelo per più volte un tal governo, e sieno altresì forniti de' sufficienti lumi, avranno il passaggio nella classe degl' inquisitori, la qual è il tirocinio, e il semenzajo della magistratura.

Fatta una tal destinazione di maggiori e di minori magistrati, indichiamo la funzione di ciascuno, e quell' ordine, che si terrà nell' indirizzare e proseguire il giudizio. I governatori locali, i quali son simili in questo piano agli antichi *difensori* de' municipj, accadendo un delitto, ne prenderanno subito l' *ingenere*, arresteranno il reo sul fatto, se per quel delitto abbiavi luogo la carcere, e cercando i lumi e le tracce delle pruove, coll' *ingenere* e col reo le trasmetteranno all' Udienza.

Come nella regia Udienza giungeranno l' anzidette notizie da' locali governatori mandate, o che il querelante direttamente nel tribunale proponga l' accusa; verrà esaminata pria d' ogni cosa la qualità del delitto, il quale viene nel giudizio dedotto. Se il delitto sia di tal natura, che meriti pena minore di dieci anni di galea o di relegazione, se abbia in oltre l' accusato la rendita annuale di dugento ducati, o ritrovi almeno mallevadore per lo capitale dell' anzidetta rendita, fuori delle carceri potrà difendere la

sua causa. Poichè, se fuggendo costui, al giudizio s' involi ed alla pena, il perpetuo bando dalla patria, la perdita de' suoi beni equivale alla pena, ch' egli doveva soffrire. Esule e mendico, ad una certa e sicura sostituendo una dubbia e persona esistenza, espierà il suo delitto (1). In tal caso dopo l' accusa si citerà immediatamente il reo.

Ma quando poi la pena sia del decennio di galera maggiore, verranno ordinate dall' Udienze le diligenze, o sia l' inquisizione, la quale si commetterà agli anzidetti inquisitori, che agli antichi *Curiosi* ed *Irenarchi* sono simili all' intutto. Costoro recandosi nel luogo del commesso delitto faran l' inchiesta delle pruove, ed interrogando i testimonj compileranno l' ordinate diligenze, le quali non avran altro valore fuorchè di far arrestare il reo, e di fornire all' avvocato fiscale, che alle parti di pubblico accusatore adempie, l' intero materiale dell' accusa. Coteste diligenze son tali appunto quali erano gli elogi de' *Curiosi*, de' quali si è nel proprio luogo favellato. Compilatosi tal estraordinario informo, se mai concorra contro l' accusato pruova per la

(1) Si fatto stabilimento è molto conforme all' *habeas Corpus* degl' inglesi, e nella costituzione del regno di Federico II. *humanitate*, e nella legge I. del digesto *de custodia reorum* se ne osserva l' abbozzo.

carcerazione sufficiente, la qual pruova dovrebbe anch' esser fissata dalla legge, egli verrà nelle carceri ristretto, le quali colla riforma del processo debbono essere ben anche riformate; in guisa che fossero sicura custodia, e non immatura pena dell' accusato.

Ma ben anche quando non siavi luogo alla carcere, dopo la citazione del reo sarà talora di mestieri spedire un inquisitore nel luogo del delitto per ammanire la pruova, nel caso che manchi l' accusatore, che la somministri al Tribunale. Ed allor non farà d' uopo, che l' inquisitore formi un precesso, bastando solo che ei prenda le tracce del delitto, e porti seco d' avanti al Tribunale i testimonj tutti, da' quali si dovrà ritrarre la pruova fiscale.

Quando nel giudizio sarà presente il reo, o che ei sia libero, o che sia nelle carceri ristretto, subito se gli dee rendere nota l' accusa, interrogandolo sul delitto, che gli vien addossato. Essendo negativa già comincia il giudizio. Intanto egli avrà la libera ricusa di due giudici, ed altrettanti in simile maniera rigettare ne potrà l' accusatore, rimanendo sempre il sufficiente numero di tre giudici. Così limitata verrà la libera ricusa de' Romani, e tolte via le inutili e gravose dilazioni de' presenti giudizj. Il nostro voto non è a favor del sistema Inglese della doppia ricusa. Ella mentre favorisce la libertà, non re-

cide la lunghezza de' giudizj. Dopo la ricusa fatta, un convenevole termine devesi accordare al reo, coll' elenco insieme de' testimonj fiscali, acciocch' ei possa preparar la pruova della sua innocenza, ed a testimonj opporre testimonj. Trascorso tal termine, nel prefisso giorno l' accusatore, o il fiscale produrrà i suoi testimonj, i quali, comechè nelle diligenze esaminati furono, s' interrogheranno *ex integro* alla presenza reo. Nel tempo istesso il reo da' suoi avvocati fiancheggiato produrrà i testimonj suoi, e facendosi quel dibattimento e confronto, che adopravasi negli antichi giudizj, potranno con pieno rassicuramento i giudici raccogliere la verità del fatto. Senza la vessazione de' testimonj nel presente metodo necessaria, anche dalla bocca de' renitenti e sedotti si potrà in tal maniera estorquere la nascosa verità.

Chi abbia la più leggiera penetrazione intende abbastanza quanto giovi a conoscere il vero sì fatta contraddizione, e vivo paragone de' detti degli opposti testimonj. Dopo una cotal discussione immediamente si registreranno le deposizioni, acciocchè rimanga il monumento del processo. Sì fatte deposizioni saranno necessariamento soscritte dall' accusatore e dal reo. In un altro giorno, che più di tre da quello della discussione esser non deve distante, si parlerà, e si voterà insieme la causa.

Cotesta semplicità, oltre l'ammirabil abbreviazione del giudizio, va incontro ad ogni frode, assicura la libertà civile, e fornisce più certi mezzi per rinvenire la verità.

Le nullità non avranno luogo alcuno nel presente nostro giudizio. Elle inutili sono presso i giudici stessi. La libera ricusa garantisce la libertà civile; e l'appello al tribunal supremo della provincia la rassicura appieno. Nel giudizio di appello la ricusa sarà similmente ordinata. Se vien confermata la prima sentenza, non ammette altro gravame. Due libere ricuse, due uniformi giudizj debbono rendere il cittadin tranquillo. Ma se la sentenza seconda dalla prima discordi, si può nell'altra ruota del tribunal supremo produrre il secondo gravame. Accordandosi la medesima libertà della ricusa, la seconda Ruota dovrà o la prima, o la seconda sentenza confermare; non essendo probabile, che sia erroneo il primo ed il secondo giudizio sull'istesso punto. Altrimenti accordandosi sempre nuovi giudici per derimere la controversia, si procederebbe all'infinito.

Per eseguirsi poi tal metodo nella Capitale, destinar si debbono le diverse Udienze nella Provincia di Terra di lavoro nella maniera proposta, e la Gran Corte esser dovrebbe li Tribunale supremo dell'Udienze dell'anzidetta Provincia.

Disamini l'indifferente lettore il proposto sistema

colla face delle teorie dianzi stabilite, e ne giudichi poi senza pregiudizio alcuno. Nè faccia a' pusillanimi spavento, che con tal metodo si divulghi il misterioso arcano de' criminali giudizj. L' arcano da molto tempo è di già divulgato. Ogni qualsiasi processo è fin dal principio a tutti i rei, fuorchè ai poveri, palese. Gli avvocati, il ministero, e tutto il mondo forense ciò non ignora. Facciasi adunque per legge e con pubblico vantaggio ciò, che per corruzione e coll' oppressione del solo povero ognora si esegue.

Ecco in brieve la nostra riforma. Ella direttamente non isterpa quei mali sopra additati, che dalla facile corruzione de' testimonj riconoscono la loro sorgente. Ma la discussion palese de' contrarj testimonj, in gran parte, come si è detto alla corruzione ed alla vessazione porge rimedio. D' altra banda poi convien por mente, che le riforme delle parti nell' universal corruzione senza quella del tutto non si possono mai esattamente eseguire. Ei fa pur di mestieri nel tempo istesso svellere quelle cagioni, che corrompono la probità del popolo, promuovere la buona fede, e l' amore del pubblico bene. E ciò in parte eziandio col metodo proposto a conseguire si viene; poichè ove il popolo confida nella retta amministrazione della giustizia, ivi la pubblica fede del corpo, che giudica, alimenta la

privata fede de' cittadini. Ove rispettata è la civile libertà, ov' è l' impunità bandita: ivi a poco a poco sono introdotte l idee dell' ordine, e del pubblico bene.

CAPO XXXIII.

correzione del presente processo.

Ma poichè le grandi riforme incontrano de' grandi ostacoli o ne' regnandi pregiudizj, o nel molto dispendio, che attirasi dietro il nuovo sistema, a poco a poco e per gradi più agevolmente vengon elle eseguite. Quindi noi proporremo in questo capo una tal correzione del presente processo, la quale non dipartendosi molto dal metodo usato, spiani la via a quello di sopra proposto. Ci varremo di alcuni espedienti, che l' uso ha introdotto, e che possono essere come germi di un' utile riforma.

E prima di ogni altra cosa deesi in ogni conto adottare la divisata distinzione dei delitti, lasciando libero ognora il reo nelle condizioni additate di sopra. Anzi aggiugn er di più si può, che quando la pena del delitto non ecceda i tre anni di presidio, libero eziandio si può lasciar l' accusato, comechè ei nulla possegga, nè possa dare alcun mallevadore; poichè il perpetuo bando dal regno, di cui la violazione sia

la perdita della libertà per un decennio, bilancia i tre anni di presidio. Benchè niuno vantaggio o dritto alla patria stringa un proletario l'abito di vivere in un luogo, gli amici, i congiunti, son pur cari legami, che ciascuno avvincono a quel suolo, ove ei nacque, ed ov' ei sempre visse.

Egli è pur vero, che sarebbe di mestieri formare un esatto codice penale, da cui venissero fissate le pene, che or sono arbitrarie; acciocchè il proposto sistema si potesse meglio eseguire. Intanto nello stato presente inutile non sarà del tutto l'additata distinzione, essendo molte pene dalle leggi già fissate, e dovendo il giudice colla sua prudenza estimare qual pena si potrà dare al delitto, che si deduce, quando pur venisse pienamente provato, e quindi ei potrà stabilire, se nelle carceri, o fuori l'accusato si dovrà difendere.

In alcune accuse si è introdotto di già di ordinarsi dal giudice, che le parti venissero in sua presenza. Egli le sente, se ne forma dallo Scrivano della causa un atto, e dopo vien l' informazione ordinata. Tal metodo è assai lodevole. Il giudice nel prendere l' informo ha pur d' avanti gli occhi la posizione de' fatti, secondo che l' accusato la presenta. Vede per tutti gli aspetti la cosa. Si evita quel grave disordine del qual si è tanto ragionato da noi, cioè del

rilevarsi nell' informativo fiscale le circostanze soltanto, che nocciono all' accusato.

Sovente dopo intese le parti, quando due accuse son prodotte per un fatto medesimo, si ordinano le diligenze per la verità del fatto. Talora si accorda al reo, che l' inquisitore abbia d' avanti gli occhi i lumi da lui proposti, ciò che *prae oculis* si dice nel Foro.

Or accuppiando sì fatti analoghi metodi, e valendoci insieme di cotesti diversi espedienti, quando il reo sia presente, o nelle carceri, o fuori, secondo la distinzion proposta, diasi sempre luogo al *prae oculis*. Si senta prima ognora l' accusato. Ma se non si presenta il reo dopo l' accusa, o la denunzia, si compilino le diligenze, e quando mai vi sia pruova bastante per l' assicurazione della persona, e siavi luogo alla carcerazione secondo il metodo proposto, si arresti il reo e da lui poi si ricevano tutti i lumi per la, giuridica informazione. Ma qualunque reo domandi in vece della carcere la custodia de' soldati a sue spese nella propria casa, essendovi la sicurezza, se gli deve accordare.

Compilandosi la giuridica informazione, il reo o almeno il di lui avvocato esser dee presente alla perizia dell' *ingenere*; poichè trattasi di permanente fatto, che alterare non si può dal reo. Ma può ben egli tali riflessioni suggerire, che la creduta reitè svanisca; dimostrando l' inno-

cenza *per facti inspectionem*, come dicesi nel Foro.

I testimonj tutti o dell' *ingenere*, o dell' *inspecie* non solo daranno il giuramento nella presenza del reo, o del proccuratore da lui destinato, ma ben anche si sentiranno da esso leggere le intere deposizioni, e le soscriveranno i testimonj in presenza del reo, o del suo proccuratore, che avrà il dritto benanche di leggerle, e di soscriverle. Ciascun or vede, che con tal metodo vien bandita l'inutile ripetizione de' testimonj, ed alla brevita e verità provvedesi insieme.

Dopo di ciò s' interroghi il reo, ed essendo negativo, s' intenda gia contestata la lite, e dato da quel punto il termine. Esame, costituto, contestazione di lite, dazion di termine faccian-si nel tempo stesso, e con un sol atto.

Esaminandosi senza giuramento il reo, l'inutile atto dell' ammonimento, che dal giuramento nacque, si proscriva dell' intutto. Il giorno susseguente all' esame si consegni il processo al reo, e da quel giorno corra il termine, che esser deve in tutte le cause uguale. Cancellare si dee dal patrio codice ogni procedimento abbreviato. I delitti atroci meritano atroce pena. Ma in tutti i delitti si vuole l' istessa cura adoperare, e bisogna il tempo istesso per cercarne la verità. Anzi ne' più atroci di più tempo fa di

mestieri; poichè la presunzione per la reità del cittadino decresce, come l' atrocità del delitto imputatogli diviene maggiore.

Secondo il mio avviso il termine ad impinguare deve esser altresì abolito. All' accusatore deve esser sufficiente la facoltà di dar il foglio de' lumi nel compilarsi l' informazione, ed al Fisco la pruova, che nell' informativo ha fatta.

Per opposto alle domande del reo di esser consegnato, e di esser liberato *in provisionem* si nieghi ascolto; poichè elle reggono nella mancanza degl' indizj, e in tal mancanza non deesi venire alla carcerazione. Al gravame della carcerazione, soltanto diasi luogo. Proscrivendosi ogni delegazione, metodo che non spaventa i rei colla certezza o gravezza della pena, ma gl' innocenti col timor dell' oppressione, in tutte le cause l' appello ricompensi l' abolizione delle nullità inutile rimedio, e dannoso prolungamento. La revisione anche può esser abolita, fuor che nel caso, che non si produca l' appello. Due sentenze uniformi di due tribunali collegiati, come della R. Udienza, e della G. C., escluderanno ogni altro appello.

Dalle corti locali o regie, o baronali si appellerà immediatamente all' Udienza provinciale. Il privilegio delle seconde e terze cause de' baroni non accresce punto la loro giuridizione, e prolunga le cause. Ogni Udienza provinciale dovreb-

be essere di un altro Uditore aumentata, lasciandosi al reo la libera ricusa di un giudice almeno. Nè l' accusatore si dee dolere, che non gli accordi la legge un simile dritto. Poichè quello, che gli concede, di potere accusare è sufficiente, non avendo la parte offesa nell' altre presenti monarchie, che la sola civile azione.

Riguardo poi a' subalterni inquisitori trascegliere si debbono oneste e probe persone, le quali, oltre del convenevole soldo, saranno invitate dall' ascenso a' Regj governi.

Ecco le più facili, ma ben importanti modificazioni, le quali si possono fare nel presente processo. Se mi si domandi, se mai questa sia la migliore riforma, ripeto le parole di quel saggio: son queste le migliori leggi, delle quali sono capaci le circostanze presenti.

Me poi felice, se l' Autore d' ogni ordine, e d' ogni bene ispiri agli augusti sovrani, dal di cui volere dipende la felicità de' popoli, che non isdegnino di valersi delle riflessioni dell' oscuro filosofo, per lo bene della società alla lor cura affidata.

FINE.

Giudicato della Gran corte, di cui si è fatta menzione nell' opera.

In nomine Domine nostri Jesu Christi Anno Dominicae Incarnationis ejus millesimo ducentesimo quadragesimo nono, et vicesimo nono anno imperii Domini nostri Friderici Dei gratia invictissimi Romanorum Imperatoris semper augusti, Jerusalem et Siciliae Regis, vicesima die mensis julii septimae indictionis, me Johannem de Ructa Judicem Avellini, presentibus nobilibus viris Domino Hectore de Montefuscolo, Domino Guerrerio de Cripta, Domino Roberto Malerba, Judice Roberto de Altavilla, et Roberto Sclavo de Avellino testibus infrascriptis ad hoc specialiter vocatis et rogatis, Magister Guerrerius de Lauro Nolanus Canonicus tutor legitimus Guerrerii, Bonifacii, Jordanae, Lombardae, et Isabellae filiorum et filiarum quondam Domini Jacobi de Lauro fratris sui rogavit attentius ut quoddam Imperiale Privilegium mihi ab excellenti Magistro Guarino exhibitum, ad cautelam et securitatem ipsorum, facerem per manum pubblicam exembrari; quia expediebat pro parte ipsorum pupillorum, habere sequentis ipsius Privilegii Imperialis transumptum in publicum documendum; ut per ipsum Privi-

legium transumptum et pubblicatum, de praedicto Privilegio mihi exhibito, cum expediret eisdem, in judicio vel extra judicium facerent fidem; quia expediebet ipsum Imperiale Privilegium assignare nobili viro Angelo de Tarento Imperialis Aulae vallecto pro parte Dominae Suffridinae uxoris suae ac filiae quondam Magistri Johannis de Lauro fratris ejusdem Magistri Guerrerii; maxime quia dictis pupillis sperabat exinde commoditatem in posterum evenire. Cujus preces juri consonas admictens, seriem ipsius Imperialis Privilegii de verbo ad verbum per manus Johannis de Aliberto pubblici Avellini Notarii transferri feci in pubblicum documentum quod privilegiu m Serenissimi Domini nostri Imperatoris Frederici reverendo sigillo cereo communitum ir'prima figura, non cancellatum, non abolitum, ex omni sua parte perfectum; cujus per omnia tenor de verbo ad verbum talis est. Fridericus Dei gratia Romanorum Imperator semper Augustus, Jerusalem et Siciliae Rex. Per presens scriptum notum fieri volumus universis fidelibus nostris tam praesentibus quam futuris, quod Syfridina Comitissa Casertae et Riccardus filius ejus comes Casertae fidelis nostri Celsitudini nostrae quandam sententiam latam in Curia nostra per Henricum de Morra Magnae Curiae nostrae Magistrum Justitiarium et Judices fideles nostros praesentaverunt, supplicantes

ut ipsam sentenziam dignaremus auctoritatis nostrae munimine confirmare ; cujus sententae talis est tenor. In nomine Domini Dei aeterni et Salvatoris nostri Jesu Christi anno ab Incarnatione ejus millesimo ducentesimo tricesimo primo mense augusti quartae Indictionis , Imperante Domino nostro Friderico Dei gratia invictissimo Romanorum Imperatore semper Augusto , Jerusalem et Siciliae Rege , Imperii ejus anno undecimo , Regni Jerusalem Sexto , Regni vero Siciliae tricesimo quarto feliciter Amen. Dum nos Henricus de Morra Magne Imperialis Curiae Magister Justitiarius apud Melfiam Curiam Regeremus , assistentibus nobis Simone de Tocco , et Roffrido de Sancto Germano ejusdem Curiae Judicibus , conquerente et denunciante Imperiali Curie Gaudiano servo quondam Guillelmi de Limata de Caserta , quod ipse Guillielmus a Domino Brictono et Benedicto fratre ejus , filiis Domini Thomasi de Piczuto , Philippo de Juliano , et Nicolao fratre bastardo ejusdem Philippi fuisset interfectus , spreta et fracta Imperiali pace ; misimus Magistrum Philippum de Capua Magnae Curiae Advocatum ad partes illas , quod de maleficio ipso et malefactoribus diligentem et plenariam inquisitionem faceret , et factam ad Curiam destinaret , ac citaret nihilominus quos per inquisitionem inveniret obnoxios sub peremptorio termino , ut venirent super in-

quisitione ipsa allegaturos et defensuros se, ac justam sententiam audituros t quod supradictum mandatum Curia Casertana attendens, inquisitionem ipsam fecit plenarie fieri, et citari in domibus eorum supradictos Dominum Brictonum et alios, quia eos praesentes habere non poterat, peremptorium terminum indicendo; quia inquisitione per eundem ad Curiam destinata, et veniente peremptorio termino per eundem Magistrum Philippum supradictis indicto, comparuit Jacoba uxor quondam praefati Guillelmi instanter insistens, ut ad inquisitionem praedictam videndum et tam manifestum crimen sub tanti Principis pace commissum secundum justitiam puniendum procedere deberemus in peremptorio termino, praedictorum absentiam incusando. Nos autem qui supra Magister Justitiarius et Judices inquisitionem ipsam vidimus, et providimus diligenter, ac, per probata, Curiae manifeste apparuit supradictos Dominum Brictonum et alios praefatum Guillelmum, Dei et Imperiali metu postposito, nequiter occidisse, et crudeliter jugulasse, quo maleficio per ipsam inquisitionem sic manifeste probato, nos procedentes auctoritate inquisitionis ipsius exigente ordinario jure ad ferendam sententiam sicut jura exigunt, ordinatio inquisito facta fuit a jure ordinario consilio tradito in maleficiis puniendis, et sicuti jura Longobardorum et Consuetudi-

nes Regni, qnae in judiciis consimilibus servabantur; cum Constitutiones Imperiales, licet compositae, adhuc insinuatae non essent; nec secundum eas ad huc Imperialis jussio pateretur judicari. Pleno consilio habito cum Baronibus quamplnribus et militibus, cum Magistro Benedicto de Isernia, Judice Saducto de Benevento, et aliis pluribus supradictos Dominum Bricteonum et alios, licet absentes, ad amissionem personarum et ad omnium rerum suarum tam mobilium quam immobilium sententialiter juximus condemnamdos, praedictum maleficium, per inquisitionem plenarie patefactum, pena ordinaria legis et consuetudinis punientes. Ad cujus rei memoriam praesens scriptum confieri fecimus per manus Guillelmi de Tocco Magnae Imperialis Curiae in Justitiariatu Notarii, nostris subscriptionibus roborantes. Actum Melfie anno mense et Indictione petulitatis. Henricus de Morra Magnae Imperialis Curiae Magister Justitiarius. Ego qui supra Simon Magnae Imperialis Curiae Judex. Ego Roffridus de Sancto Germano Magnae Imperialis Curiae Judex. Nos igitur ipsius Comitissae et Ricciardi fili sui Comitis Casertae fidelium nostrorum justis supplicationibus inclinati praedictam Sententiam, secundum quod in praesenti scripto trascripta est, de speciali gratia et certa scientia nostra duximus confirmandum. Ad hujus autem confirmationis memoriam

et stabilem firmitatem praesens scriptum fieri et sigillo majestatis nostrae jussimus communiti. Datum Melfie anno Dominicae Incarnationis millesimo ducentesimo trigesimo secundo mense septembri septimae Indictionis Imperante Domino nostro Friderico Dei gratia invictissimo Romanorum Imperatore semper Augusto Jerusalem et Siciliae Rege anno Imperii ejus duodecimo Regni Jerusalem septimo Regni vero Siciliae tricesimo quinto feliciter Amen. Quod Privilegium ego Johannes pubblicus Avellini Notarius una cum supradicto Jùdice Johanne et testibus vidi et legi; et de verbo ad verbum manu propria exemplavi, et in publicum scriptum redegi, et meo signo signavi.

(Adest signum)